

Gazzetta ufficiale

L 323

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

19 dicembre 2022

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea ⁽¹⁾** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 ⁽¹⁾** 4

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2482 della Commissione, del 12 dicembre 2022, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Comtés Rhodaniens» (IGP)** 27
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2483 della Commissione, del 12 dicembre 2022, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Saumur» (DOP)]** 29
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2484 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Rivierenland» (DOP)** 30

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2485 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Rosalia» (DOP)	32
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione, del 16 dicembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ⁽¹⁾	33
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2487 della Commissione, del 16 dicembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ⁽¹⁾	75

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2022/2488 del Consiglio, del 14 novembre 2022, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992	88
★ Decisione (UE) 2022/2489 del Consiglio, del 25 novembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 42 ^a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»)	90
★ Decisione (UE) 2022/2490 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati per un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan	92
★ Decisione (UE) 2022/2491 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 dicembre 2022, che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, che rientrano nelle competenze degli Stati membri	94
★ Decisione (UE) 2022/2492 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea	96
★ Decisione (UE) 2022/2493 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti	98
★ Decisione (UE) 2022/2494 della Commissione, del 9 dicembre 2022, sull'approvazione della richiesta presentata dalla Lituania per la revisione dei suoi obiettivi prestazionali per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8985] ⁽¹⁾	99

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 219 I del 21.6.2021)** 106

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 219 I del 21.6.2021)** 107

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/2480 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce norme relative all'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione.
- (2) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea.
- (3) Le norme europee e i prodotti della normazione europea svolgono un ruolo importante nel mercato interno e nella protezione dei consumatori. Le norme non solo determinano gli aspetti tecnici dei prodotti e dei servizi, ma svolgono anche un ruolo importante per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. Ad esempio, le norme armonizzate possono essere utilizzate per conferire la presunzione che i prodotti da immettere sul mercato siano conformi alle prescrizioni fondamentali stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione per tali prodotti, garantendo nel contempo la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi per i consumatori e proteggendo l'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 323 del 26.8.2022, pag. 43.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2022.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

- (4) Negli ultimi anni le prassi delle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda la governance interna e le procedure decisionali sono cambiate. In conseguenza di tali cambiamenti, le organizzazioni europee di normazione hanno intensificato la loro cooperazione con i soggetti interessati internazionali ed europei. Tale cooperazione è accolta con favore in quanto contribuisce a un processo di normazione trasparente, aperto e imparziale, basato sul consenso. Ciononostante, quando le organizzazioni europee di normazione eseguono richieste di normazione a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, è essenziale che le loro decisioni interne tengano pienamente conto degli interessi, degli obiettivi politici e dei valori dell'Unione, nonché degli interessi pubblici in generale.
- (5) In linea con gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1025/2012, procedure valide e una rappresentanza equilibrata degli interessi dei soggetti interessati, compresi i soggetti che rappresentano, tra l'altro, le PMI e gli interessi ambientali, sociali e dei consumatori, sono aspetti essenziali e dovrebbero pertanto essere garantiti. Le opinioni e i contributi di tutti i soggetti interessati dovrebbero essere presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Inoltre, le opinioni espresse nell'ambito delle consultazioni nazionali condotte dagli organismi nazionali di normazione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di adottare decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012.
- (6) Gli organismi nazionali di normazione svolgono un ruolo essenziale nel sistema di normazione sia a livello di Unione, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012, che a livello di Stati membri. Gli organismi nazionali di normazione sono pertanto nella posizione migliore per garantire che gli interessi, gli obiettivi politici e i valori dell'Unione, nonché gli interessi pubblici in generale, siano debitamente presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Occorre pertanto rafforzare il loro ruolo all'interno degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione quando tali organismi adottano decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, senza pregiudicare il ruolo importante svolto dalla base più ampia dei soggetti interessati nella preparazione di norme efficaci che rispondano alle esigenze dell'interesse pubblico e del mercato.
- (7) Gli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione sono aperti alla partecipazione non solo degli organismi nazionali di normazione, ma anche, tra l'altro, delle organizzazioni nazionali di normazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e di altri paesi che sono diventati formalmente membri delle organizzazioni europee di normazione in questione e che hanno concluso un accordo con l'Unione per garantire la convergenza normativa. Per evitare di escludere tali organizzazioni dalla partecipazione ai lavori degli organi decisionali interessati, è necessario stabilire che le decisioni prese in seno a tali organi riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione senza imporre altri requisiti per quanto riguarda i lavori degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione. La partecipazione delle organizzazioni nazionali di normazione di paesi terzi ai lavori delle organizzazioni europee di normazione non dovrebbe impedire l'adozione di eventuali decisioni inerenti alle norme europee e ai prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione qualora tali decisioni abbiano il sostegno dei soli organismi nazionali di normazione degli Stati membri e dei paesi del SEE.
- (8) Per rendere efficace il requisito che le decisioni degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione, occorre prevedere che la Commissione debba presentare tali richieste soltanto a un'organizzazione europea di normazione che ottemperi a tale requisito.
- (9) Le procedure di normazione comportano decisioni che richiedono specifici flussi di lavoro, che dovrebbero essere considerati lavori distinti. Tali lavori sono avviati o per sviluppare una norma europea o un prodotto della normazione europea nuovi o per rivedere, accorpate, modificare o correggere una norma europea o un prodotto della normazione europea esistenti.

- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1025/2012.
- (11) Al fine di consentire alle organizzazioni europee di normazione di adeguare, se necessario, il loro regolamento interno per ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere differita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza, purché l'organizzazione europea di normazione in questione ottemperi ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinati dal mercato, tengono conto dell'interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.»;

2) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Fatti salvi altri pareri consultivi, ciascuna organizzazione europea di normazione garantisce che le seguenti decisioni relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea di cui al paragrafo 1 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione in seno all'organo decisionale competente di tale organizzazione:

- a) le decisioni relative all'accettazione e al rifiuto delle richieste di normazione;
- b) le decisioni relative all'accettazione dei nuovi lavori necessari per soddisfare la richiesta di normazione; e
- c) le decisioni relative all'adozione, alla revisione e al ritiro di norme europee o di prodotti della normazione europea.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/2481 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» («comunicazione sulla bussola per il digitale»), la Commissione ha illustrato la propria visione per il 2030: conferire maggiore autonomia e responsabilità ai cittadini e alle imprese attraverso la trasformazione digitale («decennio digitale»). Il percorso dell'Unione per la trasformazione digitale dell'economia e della società dovrebbe comprendere la sovranità digitale in modo aperto, il rispetto dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto e della democrazia, l'inclusione, l'accessibilità, l'uguaglianza, la sostenibilità, la resilienza, la sicurezza, il miglioramento della qualità della vita, la disponibilità di servizi e il rispetto per i diritti e le aspirazioni dei cittadini. Dovrebbe contribuire alla costruzione di un'economia e una società dinamiche, eque ed efficienti in termini di risorse nell'Unione.
- (2) La trasformazione digitale non è possibile senza un forte sostegno alla scienza, alla ricerca, allo sviluppo e alla comunità scientifica, che sono le forze trainanti della rivoluzione tecnologica e digitale. Inoltre, poiché il grado di digitalizzazione dell'economia o della società è un elemento fondamentale della resilienza economica e della società, nonché un fattore della loro influenza globale, è necessario per l'azione internazionale dell'Unione, strutturare l'ampia gamma di cooperazioni esistenti in linea con i pilastri del decennio digitale. La necessità di tale strutturazione si riflette anche nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 1° dicembre 2021 intitolata «Il Global Gateway», con la quale l'Unione intende contribuire a ridurre la carenza di investimenti a livello mondiale, sulla base di un approccio fondato su valori democratici che promuova partenariati di alto livello e trasparenti per soddisfare le esigenze globali di sviluppo delle infrastrutture.
- (3) In una dichiarazione del 25 marzo 2021, i membri del Consiglio europeo consideravano la comunicazione sulla bussola per il digitale un passo avanti nel delineare lo sviluppo digitale dell'Unione per il prossimo decennio e ne confermavano la visione prevista dalla comunicazione sulla bussola per il digitale, tra cui l'idea di un programma strategico con un'efficiente struttura di governance e un quadro per favorire l'attuazione di progetti multinazionali necessari per la trasformazione digitale dell'Unione in settori fondamentali. Invitavano altresì la Commissione ad ampliare il pacchetto di strumenti politici dell'Unione per la trasformazione digitale, sia a livello di Unione che a livello nazionale, e a fare ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalle politiche in materia di industria, commercio e concorrenza, competenze e istruzione, ricerca e innovazione, così come agli strumenti di finanziamento a lungo termine al fine di agevolare la trasformazione digitale.

⁽¹⁾ GU C 194 del 12.5.2022, pag. 87.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2022.

- (4) La dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale («dichiarazione europea») porrà le persone al centro della trasformazione digitale, mira a promuovere principi per la trasformazione digitale secondo il diritto e i valori europei condivisi ed è destinata a contribuire al conseguimento delle finalità generali della presente decisione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi e dei diritti digitali sanciti nella dichiarazione europea quando cooperano per conseguire le finalità generali stabilite nella presente decisione.
- (5) Come illustrato nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa», è necessario che l'Unione identifichi sistemi di tecnologie critiche e settori strategici al fine di affrontare le debolezze strategiche e le dipendenze ad alto rischio che potrebbero comportare carenze nell'approvvigionamento o rischi di cibersicurezza, e che promuova la trasformazione digitale. Ciò evidenzia quanto sia importante per gli Stati membri unire le forze e sostenere gli sforzi compiuti dall'industria per far fronte a tali dipendenze e per sviluppare le capacità strategiche in funzione delle esigenze. Risponde inoltre all'analisi della Commissione contenuta nella comunicazione dell'8 settembre 2021 dal titolo «Relazione di previsione strategica 2021 — Capacità e libertà di azione dell'UE». Nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e della preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a coordinare gli sforzi al fine, tra l'altro, di istituire progetti multinazionali nel settore digitale.

Tale esperienza ha evidenziato che, affinché i progetti multinazionali siano istituiti, è necessario che la Commissione sostenga gli sforzi di coordinamento degli Stati membri e che l'Unione abbia meccanismi di attuazione che possano agevolare gli investimenti congiunti. Unitamente ad altre iniziative della Commissione, come l'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche, di cui alla comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2021 dal titolo «Piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio», dovrebbe essere messa a punto una struttura di governance per l'attuazione della bussola per il digitale che dovrebbe aiutare a individuare le dipendenze digitali strategiche attuali dell'Unione, e quelle possibili in futuro, e dovrebbe contribuire a rafforzare la sovranità digitale dell'Unione in modo aperto.

- (6) Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» la Commissione ha sottolineato che l'Unione dovrebbe fare leva sulle potenzialità della trasformazione digitale, fattore abilitante determinante per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. L'Unione dovrebbe inoltre promuovere, e sostenere con investimenti, la necessaria trasformazione digitale, poiché le tecnologie digitali e i nuovi metodi e processi costituiscono fattori abilitanti essenziali per realizzare gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo, l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽⁴⁾ e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in molti settori diversi. Le tecnologie digitali, quali l'intelligenza artificiale, il 5G, il 6G, la blockchain, il cloud e la computazione di prossimità (*edge computing*) e l'internet delle cose dovrebbero accelerare e massimizzare l'impatto delle politiche per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere l'ambiente, anche attraverso cicli di vita sostenibili. Insieme alla navigazione e alla localizzazione via satellite, la digitalizzazione presenta inoltre nuove opportunità per il monitoraggio a distanza dell'inquinamento atmosferico e idrico e per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle modalità di utilizzo dell'energia e delle risorse naturali. L'Unione ha bisogno di un settore digitale che ponga al centro la sostenibilità, anche nella sua catena di approvvigionamento, evitando l'eccessiva dipendenza dalle materie prime critiche, facendo sì che le infrastrutture e le tecnologie digitali diventino, in modo verificabile, più sostenibili, rinnovabili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, e contribuiscano a creare un'economia e una società sostenibili, circolari e climaticamente neutre, in linea con il Green Deal europeo.
- (7) Le politiche e gli investimenti per l'infrastruttura digitale dovrebbero mirare a garantire una connettività accessibile a tutti e ovunque nell'Unione, con la disponibilità di un accesso a internet, al fine di colmare il divario digitale in tutta l'Unione prestando una particolare attenzione al divario tra le diverse aree geografiche.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

- (8) È opportuno attuare le misure previste dalla comunicazione sulla bussola per il digitale al fine di intensificare le azioni definite nella strategia presentata nella comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», facendo leva su strumenti dell'Unione esistenti come i programmi nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e lo strumento di sostegno tecnico stabilito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, e i regolamenti (UE) 2021/523 ⁽⁹⁾, (UE) 2021/690 ⁽⁸⁾, (UE) 2021/694 ⁽⁹⁾, (UE) 2021/695 ⁽¹⁰⁾ e (UE) 2021/1153 ⁽¹¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e sui finanziamenti assegnati per la trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/241. La presente decisione dovrebbe istituire un programma strategico per il decennio digitale 2030 allo scopo di conseguire, accelerare e plasmare una trasformazione digitale efficace dell'economia e della società dell'Unione.
- (9) Il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione alla riunione informale dei capi di Stato o di governo, il 17 novembre 2017 a Göteborg, in Svezia, richiama il diritto all'accesso a servizi essenziali di buona qualità, comprese le comunicazioni digitali, come pure il diritto a un'istruzione di qualità e inclusiva, alla formazione e all'apprendimento permanente.
- (10) Al fine di seguire la traiettoria dell'Unione in relazione al ritmo della trasformazione digitale, è opportuno definire degli obiettivi digitali a livello dell'Unione. Tali obiettivi digitali dovrebbero essere collegati a settori concreti, nei quali si prevede di compiere progressi collettivi all'interno dell'Unione. Gli obiettivi digitali seguono i quattro punti cardinali individuati nella comunicazione sulla bussola per il digitale, identificati come i quattro settori fondamentali per la trasformazione digitale dell'Unione: competenze digitali, infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici.
- (11) La presente decisione fa salvi gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (12) Le competenze digitali, di base e avanzate, nonché altre competenze, anche nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (*science, technology, engineering and mathematics* — STEM), sono fondamentali per accelerare l'adeguamento dell'industria dell'Unione ai cambiamenti strutturali. Si prevede che una popolazione digitalmente autonoma, responsabile e competente, comprese le persone con disabilità, sia in grado di sfruttare le opportunità offerte dal decennio digitale. Per conseguire tale obiettivo sarebbe necessario concentrarsi sull'istruzione, al fine di garantire che la comunità dell'istruzione, in particolare gli insegnanti, sia adeguatamente formata, competente e in grado di utilizzare la tecnologia in modo efficace nei propri metodi didattici e di insegnare l'uso delle tecnologie digitali, affinché gli studenti siano meglio preparati all'ingresso nel mercato del lavoro a breve e lungo termine. L'istruzione e la formazione in campo digitale dovrebbero inoltre migliorare l'attrattiva dell'Unione per i professionisti altamente qualificati che hanno acquisito competenze digitali avanzate e la loro disponibilità sul mercato del lavoro dell'Unione.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

Secondo l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2021 pubblicato dalla Commissione, anche prima della pandemia di COVID-19 le imprese dell'Unione, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), avevano difficoltà a trovare professionisti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in numero sufficiente. La formazione e l'istruzione in campo digitale dovrebbero pertanto sostenere tutte le azioni volte ad assicurare che la forza lavoro sia dotata, attualmente e in futuro, delle competenze necessarie a sostenere la mobilitazione di tutti i portatori di interessi pertinenti e a incentivarli nel massimizzare l'impatto degli investimenti riguardanti il miglioramento delle competenze esistenti (miglioramento delle competenze) e la formazione di nuove competenze (riqualificazione), nonché l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita della popolazione attiva, in modo da garantire che siano sfruttate appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione dell'industria e dei servizi. È altresì necessario incoraggiare la formazione digitale non formale fornita dai datori di lavoro sotto forma di apprendimento attraverso la pratica. L'istruzione e la formazione forniranno inoltre concreti incentivi alla carriera per prevenire ed eliminare differenze di opportunità e di trattamento tra donne e uomini.

- (13) Un'infrastruttura digitale sostenibile per quanto riguarda la connettività, la microelettronica e la capacità di elaborare i big data sono fattori abilitanti essenziali per sfruttare i vantaggi della digitalizzazione, per favorire ulteriori sviluppi tecnologici e per assicurare la leadership digitale dell'Unione. In linea con la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040», è necessaria una connettività affidabile, veloce e sicura per tutti e ovunque nell'Unione, anche nelle zone rurali e isolate come ad esempio le isole, le regioni montagnose e scarsamente popolate e le regioni ultraperiferiche. Le esigenze della società in termini di convergenza della larghezza di banda per l'upload e il download sono in costante crescita. Entro il 2030 le reti a velocità gigabit dovrebbero essere disponibili per coloro che hanno bisogno o desiderano usufruire di tale capacità. Tutti gli utenti finali dell'Unione dovrebbero poter utilizzare i servizi gigabit forniti da reti in postazione fissa fino al punto terminale di rete. Inoltre, tutte le zone abitate dovrebbero essere coperte da una rete senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G. Tutti gli attori del mercato che beneficiano della trasformazione digitale dovrebbero assumersi le proprie responsabilità sociali e apportare un contributo equo e proporzionato ai beni, ai servizi e alle infrastrutture pubblici, a vantaggio di tutti i cittadini all'interno dell'Unione.
- (14) La neutralità tecnologica, prevista dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ è un principio che dovrebbe guidare le politiche nazionali e dell'Unione per l'infrastruttura di connettività digitale con i più alti livelli di prestazione, resilienza, sicurezza e sostenibilità, per poterne trarre il massimo beneficio. Tutte le tecnologie e i sistemi di trasmissione in grado di contribuire al conseguimento della connettività gigabit, compresi i progressi attuali e futuri in ambiti quali fibra ottica, satelliti, 5G o qualsiasi altro ecosistema futuro e il Wi-Fi di prossima generazione, dovrebbero pertanto essere trattati allo stesso modo laddove presentino prestazioni di rete equivalenti.
- (15) Ci si attende che in futuro la domanda di semiconduttori, essenziali per quasi tutte le catene del valore strategiche più importanti, crescerà ulteriormente, in particolare per quanto riguarda gli ambiti tecnologici più innovativi. Poiché i semiconduttori rivestono un ruolo fondamentale per l'economia digitale, sono anche fattori abilitanti essenziali per la transizione verso la sostenibilità, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. I semiconduttori a bassa impronta energetica contribuiscono anche a conferire all'Unione il ruolo di leader delle tecnologie digitali sostenibili. Si prevede che la resilienza della catena del valore dei semiconduttori e la capacità di produzione dei semiconduttori (compresi materiali, attrezzature, progettazione, fabbricazione, lavorazione e imballaggio) sia rafforzata, tra l'altro costruendo infrastrutture innovative su larga scala conformemente al diritto dell'Unione in materia di sostenibilità ambientale. Ad esempio, le capacità quantistiche e i semiconduttori a basso consumo sono fattori abilitanti essenziali per conseguire la neutralità climatica di nodi periferici altamente sicuri che garantiscono l'accesso a servizi di dati a bassa latenza ovunque si trovino gli utenti.
- (16) Oltre ad essere fattori abilitanti, le tecnologie esistenti e future saranno al centro di nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e nuovi modelli commerciali basati su un'equa e sicura condivisione dei dati nell'economia dei dati, garantendo nel contempo un'efficace protezione della vita privata e dei dati personali. La trasformazione delle imprese dipende dalla loro capacità di adottare rapidamente e in modo generalizzato nuove tecnologie digitali, anche negli ecosistemi industriale e dei servizi che attualmente stanno registrando un certo ritardo. Tale trasformazione è particolarmente importante per le PMI, che continuano ad affrontare sfide nell'adozione di soluzioni digitali.

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

- (17) Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare il principio «una tantum» all'interno della loro pubblica amministrazione, promuovendo il riutilizzo dei dati, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati, in modo che sui cittadini o sulle imprese non ricadano oneri aggiuntivi.
- (18) Anche la vita democratica e i servizi pubblici fondamentali dipendono essenzialmente dalle tecnologie digitali. Tutti i cittadini e le imprese dovrebbero essere in grado di interagire digitalmente con le pubbliche amministrazioni. Diversi parametri di tali interazioni, tra cui la centralità dell'utente e la trasparenza, dovrebbero essere monitorati nell'indice DESI. I servizi pubblici fondamentali, compreso il fascicolo sanitario elettronico, dovrebbero essere pienamente accessibili su base volontaria, come pure dovrebbe essere accessibile un ambiente digitale della migliore qualità che offra servizi e strumenti di facile uso, efficienti, affidabili e personalizzati, con elevati standard in materia di sicurezza e tutela della vita privata. Tali servizi pubblici fondamentali dovrebbero includere anche i servizi che sono rilevanti per i grandi eventi della vita delle persone fisiche, ad esempio perdita o ricerca di un lavoro, studio, possesso o guida di un'automobile, o avviamento di un'impresa, nonché per il ciclo di vita professionale delle persone giuridiche. L'accessibilità offline dei servizi dovrebbe tuttavia essere mantenuta durante la transizione verso gli strumenti digitali.
- (19) Le tecnologie digitali dovrebbero contribuire a conseguire risultati sociali più ampi, che non siano limitati alla sfera digitale, ma che abbiano effetti positivi sulla vita quotidiana dei cittadini e sul loro benessere. Affinché possa essere efficace, la trasformazione digitale dovrebbe procedere di pari passo con i miglioramenti per quanto riguarda la democrazia, la buona governance, l'inclusione sociale e i servizi pubblici più efficienti.
- (20) La Commissione dovrebbe riesaminare tali obiettivi digitali e le pertinenti definizioni entro il mese di giugno 2026, per valutare se riflettono ancora l'alto livello di ambizione della trasformazione digitale. La Commissione dovrebbe essere in grado, laddove lo consideri necessario, di proporre modifiche agli obiettivi digitali per affrontare gli sviluppi tecnici, economici e sociali, in particolare nei settori dell'economia dei dati, della sostenibilità e della cibersicurezza.
- (21) Nell'utilizzo di fondi pubblici, è fondamentale ottenere il massimo valore per la società e le imprese. I finanziamenti pubblici dovrebbero pertanto mirare ad assicurare un accesso ai risultati dei progetti finanziati che sia aperto e non discriminatorio, salvo quando, in casi giustificati e proporzionati, è considerato opportuno fare diversamente.
- (22) Il progresso armonioso, inclusivo e costante verso la trasformazione digitale e verso il conseguimento degli obiettivi digitali nell'Unione richiede una forma di governance completa, solida, affidabile, flessibile e trasparente, sulla base di una collaborazione e un coordinamento molto stretti tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri. Un meccanismo adeguato dovrebbe garantire il coordinamento della convergenza, lo scambio delle migliori prassi nonché la coerenza e l'efficacia delle politiche e delle misure a livello di Unione e a livello nazionale e dovrebbe altresì incoraggiare l'attivazione di sinergie adeguate fra i fondi dell'Unione e i fondi nazionali, come pure fra le iniziative e i programmi dell'Unione. A tal fine, la Commissione potrebbe fornire orientamenti e sostegno agli Stati membri su come sfruttare al meglio i tipi di sinergie più adatti. A tal fine, è necessario stabilire disposizioni su un meccanismo di monitoraggio e cooperazione per l'attuazione della bussola per il digitale. Tale meccanismo dovrebbe tenere conto della diversità delle situazioni tra gli Stati membri e al loro interno, essere proporzionato, in particolare per quanto riguarda gli oneri amministrativi, e dovrebbe permettere agli Stati membri di perseguire un maggiore livello di ambizione nello stabilire i loro obiettivi nazionali.
- (23) Il meccanismo di monitoraggio e cooperazione per l'attuazione della bussola per il digitale dovrebbe includere un sistema di monitoraggio rafforzato per individuare le lacune nelle capacità digitali strategiche dell'Unione. Dovrebbe includere anche un meccanismo per segnalare, tra l'altro, i progressi compiuti verso gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione, nonché la conformità complessiva agli obiettivi generali stabiliti nella presente decisione. Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe istituire anche un quadro di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri volto a individuare soluzioni per ovviare alle carenze e proporre azioni mirate per rimedi efficaci.

- (24) L'indice DESI dovrebbe essere integrato nella relazione sullo stato del decennio digitale («relazione sul decennio digitale») e utilizzato per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali. Tale monitoraggio dovrebbe includere un'analisi degli indicatori che misurano i progressi a livello di Stati membri, le politiche e le iniziative nazionali volte a conseguire le finalità generali e gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione, nonché analisi orizzontali e tematiche che seguano l'andamento della trasformazione digitale delle economie dell'Unione e una classifica dei progressi compiuti dagli Stati membri al riguardo. In particolare, le dimensioni e gli indicatori dell'indice DESI dovrebbero essere allineati con gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Per ciascun obiettivo digitale è opportuno definire indicatori chiave di prestazione (ICP) in atti di esecuzione che saranno adottati dalla Commissione. Gli ICP dovrebbero essere aggiornati quando necessario, al fine di garantire un monitoraggio efficace e continuo e per tenere conto degli sviluppi tecnologici. Il meccanismo di raccolta dei dati all'interno degli Stati membri dovrebbe essere rafforzato, se del caso, per presentare un quadro completo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali, e fornire informazioni sulle politiche, i programmi e le iniziative pertinenti a livello nazionale e dovrebbe, ove possibile, includere dati disaggregati per genere e regione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

Sulla base dei riesami della Commissione e se del caso, la Commissione dovrebbe preparare, dopo aver consultato gli Stati membri, un calendario per le esigenze future in termini di raccolta dei dati. Nello stabilire l'indice DESI la Commissione dovrebbe basarsi in gran parte su statistiche ufficiali raccolte in varie indagini dell'Unione sulla società dell'informazione conformemente ai regolamenti (UE) 2019/1700⁽¹³⁾ e (UE) 2019/2152⁽¹⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione dovrebbe utilizzare studi specifici per raccogliere i dati per gli indicatori pertinenti che non sono misurati nelle indagini dell'Unione o raccolti attraverso altri esercizi di comunicazione, come nel quadro della strategia annunciata dalla comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l'Europa)», compresa la valutazione annuale delle prestazioni delle PMI. Le definizioni relative agli obiettivi digitali previsti dalla presente decisione non costituiscono precedenti per gli ICP e non ostacolano in alcun modo la prossima misurazione dei progressi verso tali obiettivi attraverso gli ICP.

- (25) Per tenere informati i legislatori in merito ai progressi compiuti verso la trasformazione digitale nell'Unione, la Commissione dovrebbe presentare ogni anno una relazione sul decennio digitale al Parlamento europeo e al Consiglio, che comprenda una panoramica e un'analisi della trasformazione digitale dell'Unione e una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento delle finalità generali della presente decisione e degli obiettivi digitali per il periodo fino al 2030. La relazione sul decennio digitale, e in particolare l'indice DESI, dovrebbe essere utilizzata nell'ambito del semestre europeo, anche per quanto riguarda alcuni aspetti relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza, mentre le raccomandazioni su politiche, misure e azioni contenute nella relazione sul decennio digitale dovrebbero integrare le raccomandazioni specifiche per paese.
- (26) Dal 2019 il DESI include il quadro di valutazione relativo alle donne nel settore digitale, che valuta le prestazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'utilizzo di internet e le competenze degli utenti in tale ambito, nonché le competenze specialistiche e l'occupazione, sulla base di 12 indicatori. Tramite l'inclusione del quadro di valutazione relativo alle donne nel settore digitale all'interno della relazione sul decennio digitale dovrebbe essere possibile monitorare il divario digitale di genere.
- (27) In particolare, la Commissione dovrebbe affrontare nella sua relazione sul decennio digitale l'efficacia con cui gli obiettivi della presente decisione sono stati attuati in politiche, misure e azioni, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali, illustrando nel dettaglio il livello dei progressi compiuti nell'Unione rispetto alle previsioni di tendenza per ciascun obiettivo, e la valutazione degli sforzi necessari per conseguire ciascun obiettivo, comprese le carenze per quanto riguarda gli investimenti nelle capacità digitali e nell'innovazione, e sensibilizzando in merito alle azioni necessarie per aumentare la sovranità digitale in modo aperto. La relazione dovrebbe includere anche una valutazione dell'attuazione delle proposte normative pertinenti e una valutazione delle azioni intraprese a livello di Unione e di Stati membri.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).

- (28) Sulla base della valutazione della Commissione, la relazione dovrebbe includere specifiche politiche, misure e azioni raccomandate. Nel raccomandare politiche, misure o azioni nella relazione, la Commissione dovrebbe tener conto dei più recenti dati disponibili, degli impegni congiunti assunti, delle politiche e delle misure definite dagli Stati membri, nonché dei progressi compiuti riguardo alle azioni raccomandate individuate nelle relazioni precedenti e affrontate per mezzo dei meccanismi di cooperazione. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione le differenze tra i singoli Stati membri in termini di potenzialità per contribuire agli obiettivi digitali, nonché le politiche, le misure e le azioni già adottate e considerate adeguate al conseguimento di tali obiettivi, anche se i loro effetti non si sono ancora manifestati.
- (29) Per fare in modo che le finalità generali e gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione siano conseguiti e che tutti gli Stati membri offrano a tal fine un contributo efficace, il meccanismo di monitoraggio e cooperazione dovrebbe essere concepito e attuato in modo da garantire lo scambio di informazioni e di migliori prassi attraverso un dialogo costruttivo e inclusivo tra gli Stati membri e la Commissione. La Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia tempestivamente informato sul risultato del dialogo.
- (30) È opportuno che la Commissione, insieme agli Stati membri, stabilisca delle traiettorie che consentano all'Unione di conseguire gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Ove possibile, tali traiettorie previste dovrebbero poi essere convertite in traiettorie previste a livello nazionale dagli Stati membri e, ove opportuno dovrebbero tenere in debito conto la dimensione regionale. Le traiettorie previste a livello nazionale dovrebbero prendere in considerazione e rispecchiare le differenze tra i singoli Stati membri in termini di potenzialità e punti di partenza per contribuire agli obiettivi digitali. Tali traiettorie nazionali previste a livello nazionale dovrebbero contribuire alla valutazione dei progressi compiuti nel tempo a livello di Unione e a livello nazionale.
- (31) Per garantire una cooperazione efficiente ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, questi ultimi dovrebbero presentare alla Commissione delle tabelle di marcia strategiche nazionali relative al periodo fino al 2030 («tabelle di marcia nazionali»); tali tabelle di marcia dovrebbero proporre, laddove sia possibile e misurabile a livello nazionale, traiettorie previste a livello nazionale che descrivano tutti gli strumenti adottati, pianificati o attuati allo scopo di contribuire al conseguimento, a livello di Unione, delle finalità generali e degli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero poter includere nelle loro tabelle di marcia nazionali informazioni su politiche, misure e azioni da intraprendere a livello regionale. Le tabelle di marcia nazionali dovrebbero essere redatte dopo aver consultato i principali portatori di interessi come le organizzazioni imprenditoriali, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, tra cui gli anziani e i giovani, nonché i rappresentanti locali e regionali, e dovrebbero essere uno strumento fondamentale per il coordinamento delle politiche degli Stati membri e per garantire prevedibilità per il mercato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto delle iniziative settoriali pertinenti, a livello di Unione e a livello nazionale, e promuovere la coerenza con esse. L'impegno di uno Stato membro a fornire una tabella di marcia nazionale per contribuire agli obiettivi digitali a livello dell'Unione non impedisce allo Stato membro di elaborare e attuare strategie a livello nazionale o regionale né di specializzarsi in determinati settori industriali o digitali.
- (32) Durante il ciclo di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, gli Stati membri potrebbero proporre adeguamenti delle proprie tabelle di marcia nazionali per tenere conto dell'evoluzione della trasformazione digitale a livello di Unione e a livello nazionale e per rispondere, in particolare, alle politiche, misure e azioni raccomandate dalla Commissione. Al fine di promuovere un approccio coerente e comparabile in tutti gli Stati membri e facilitare la preparazione delle rispettive tabelle di marcia nazionali, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti che definiscano in modo più dettagliato gli elementi chiave della struttura di una tabella di marcia nazionale e, in particolare, gli elementi comuni che tutte le tabelle di marcia nazionali dovrebbero includere. Gli orientamenti dovrebbero inoltre prevedere un approccio generale che gli Stati membri devono seguire nello sviluppo delle loro traiettorie previste a livello nazionale.
- (33) Il meccanismo di cooperazione e monitoraggio tra la Commissione e gli Stati membri dovrebbe iniziare con una valutazione delle tabelle di marcia nazionali e dovrebbe essere basato sui dati forniti nella relazione sul decennio digitale e sulla valutazione ivi effettuata, nonché sui contributi ricevuti dai portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni imprenditoriali, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, nonché i rappresentanti locali e regionali.

- (34) Il calendario della cooperazione dovrebbe tener conto dell'esigenza di rispecchiare i risultati dei precedenti cicli di cooperazione, nonché delle politiche, delle misure, delle azioni e degli eventuali adeguamenti delle tabelle di marcia nazionali ogni due anni.
- (35) Per compiere passi avanti verso il conseguimento degli obiettivi digitali in linea con le traiettorie previste, gli Stati membri i cui progressi in un determinato settore sono ritenuti insufficienti nella relazione dovrebbero proporre l'adeguamento delle politiche, delle misure e delle azioni che intendono intraprendere per favorire i progressi nel settore critico in questione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero altresì valutare in che modo le politiche, le misure e le azioni raccomandate menzionate nella relazione dell'anno precedente sono state affrontate dagli Stati membri, sia singolarmente sia a livello collettivo. Uno Stato membro dovrebbe poter richiedere l'avvio di un processo di revisione tra pari per dare ad altri Stati membri l'opportunità di commentare le proposte che intende presentare nella propria tabella di marcia nazionale, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza di tali proposte ai fini del conseguimento di un obiettivo specifico. La Commissione dovrebbe agevolare lo scambio di esperienze e migliori prassi per mezzo del processo di revisione tra pari.
- (36) La Commissione e uno o più Stati membri, o almeno due Stati membri, dovrebbero essere in grado di assumere impegni congiunti riguardo ad azioni coordinate che vorrebbero intraprendere allo scopo di conseguire gli obiettivi digitali, istituire progetti multinazionali e concordare altre politiche, misure e azioni a livello di Unione e a livello nazionale al fine di compiere progressi verso il conseguimento di tali obiettivi in linea con le traiettorie previste. Un impegno congiunto è un'iniziativa di cooperazione, in particolare finalizzata a contribuire al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. I progetti multinazionali e i consorzi per un'infrastruttura digitale europea (*European digital infrastructure consortia* — EDIC) dovrebbero includere almeno tre Stati membri.
- (37) Nel quadro del monitoraggio del conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione, la Commissione e gli Stati membri hanno l'obbligo di cooperare lealmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. È pertanto necessario che gli Stati membri diano un seguito adeguato a qualsiasi richiesta di cooperazione formulata dalla Commissione, in particolare in caso di significativa deviazione rispetto a una traiettoria prevista a livello nazionale dello Stato membro oppure nel caso in cui tale deviazione non sia stata affrontata per un periodo di tempo considerevole.
- (38) L'attuazione efficace delle politiche, delle misure e delle azioni raccomandate e delle tabelle di marcia nazionali e dei relativi adeguamenti è fondamentale per conseguire le finalità generali e gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Un dialogo strutturato con i singoli Stati membri è ritenuto essenziale per orientarli e sostenerli nell'individuazione e attuazione delle misure adeguate per progredire verso le loro traiettorie previste a livello nazionale, in particolare laddove gli Stati membri considerino necessario adeguare le loro tabelle di marcia nazionali sulla base delle politiche, misure o azioni raccomandate dalla Commissione. La Commissione dovrebbe provvedere affinché il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente informati, in particolare per quanto riguarda il processo e l'esito del dialogo strutturato.
- (39) Al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione pubblica, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con tutti i portatori di interessi. A tal fine, la Commissione dovrebbe lavorare a stretto contatto con i portatori di interessi, compresi la società civile e soggetti privati e pubblici, come gli organismi di diritto pubblico dei settori dell'istruzione e formazione o della sanità, e dovrebbe consultarli in merito a misure volte ad accelerare la trasformazione digitale a livello di Unione. In sede di consultazione dei portatori di interessi, la Commissione dovrebbe essere il più inclusiva possibile e coinvolgere gli organismi che svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la partecipazione delle ragazze e delle donne all'istruzione e alle carriere professionali in ambito digitale, con l'obiettivo di promuovere, per quanto possibile, un approccio più equilibrato dal punto di vista del genere quando le tabelle di marcia nazionali sono attuate dagli Stati membri. Il coinvolgimento dei portatori di interessi è importante anche a livello di Stati membri, in particolare al momento di adottare le tabelle di marcia nazionali e i relativi eventuali adeguamenti. Sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere tempestivamente le organizzazioni imprenditoriali, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, in modo proporzionato alle risorse disponibili.

- (40) I progetti multinazionali dovrebbero consentire interventi su vasta scala in settori chiave, necessari per il conseguimento degli obiettivi digitali stabiliti dalla presente decisione, in particolare mediante la messa in comune delle risorse dell'Unione e degli Stati membri e, se del caso, di fonti private. Se necessario per il conseguimento degli obiettivi digitali, gli Stati membri dovrebbero poter coinvolgere paesi terzi associati a un programma dell'Unione a gestione diretta che sostiene la trasformazione digitale dell'Unione. I progetti multinazionali dovrebbero essere attuati in maniera coordinata, attraverso una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'accelerare l'attuazione di progetti multinazionali tramite l'identificazione di progetti multinazionali pronti per essere attuati nelle categorie di progetti incluse a titolo indicativo nell'allegato della presente decisione, nel fornire consulenza agli Stati membri in merito alla scelta del meccanismo di attuazione esistente più adeguato, alla scelta delle fonti di finanziamento e della loro combinazione e ad altre questioni strategiche collegate all'attuazione di tali progetti. Se del caso, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti sull'istituzione di un EDIC come meccanismo di attuazione. Gli Stati membri che lo desiderino possono anche cooperare o intervenire coordinatamente in settori diversi da quelli previsti dalla presente decisione.
- (41) È opportuno utilizzare il sostegno pubblico ai progetti multinazionali, in particolare per far fronte a carenze del mercato o situazioni di investimento non ottimali, in maniera proporzionata, senza distorsione della parità di condizioni o duplicazione o esclusione di finanziamenti privati. I progetti multinazionali dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo e dovrebbero essere attuati nel rispetto del diritto applicabile dell'Unione e del diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.
- (42) I progetti multinazionali dovrebbero essere in grado di attrarre e combinare, in modo efficiente, varie fonti di finanziamento dell'Unione e degli Stati membri e, se del caso, fonti di finanziamento provenienti da paesi terzi associati a un programma dell'Unione a gestione diretta che sostiene la trasformazione digitale dell'Unione, trovando ove possibile sinergie tra loro. In particolare, dovrebbe essere possibile combinare i finanziamenti provenienti da programmi dell'Unione gestiti a livello centrale e le risorse messe a disposizione dagli Stati membri, compresi, a determinate condizioni, i contributi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, come spiegato nella parte 3 degli orientamenti che la Commissione ha fornito agli Stati membri in materia dei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza, e i contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo di coesione. Ogniqualevolta ciò sia giustificato dalla natura di un progetto multinazionale specifico, dovrebbero essere permessi anche i contributi provenienti da soggetti diversi dall'Unione e dagli Stati membri, compresi contributi privati.
- (43) La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e in qualità di coordinatrice dei progetti multinazionali, dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuare i loro interessi nei progetti multinazionali, fornire orientamenti non vincolanti in merito alla selezione di meccanismi di attuazione ottimali e offrire assistenza nell'attuazione, al fine di stimolare la più ampia partecipazione possibile. La Commissione dovrebbe fornire tale sostegno, a meno che gli Stati membri che partecipano a un progetto multinazionale si oppongano. La Commissione dovrebbe agire in cooperazione con gli Stati membri partecipanti.
- (44) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di costituire un EDIC per attuare un progetto multinazionale specifico, su richiesta degli Stati membri interessati e a seguito di una valutazione di tale richiesta.
- (45) Lo Stato membro ospitante dovrebbe stabilire se un EDIC soddisfa i requisiti per il riconoscimento quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽¹⁵⁾ e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

- (46) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli ICP e per costituire i consorzi EDIC al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.
- (47) La presente decisione non si applica alle misure adottate dagli Stati membri relativamente a sicurezza nazionale, sicurezza pubblica o difesa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 e definisce un meccanismo di monitoraggio e cooperazione per tale programma, concepito per:
 - a) creare un ambiente favorevole all'innovazione e agli investimenti attraverso la definizione di una direzione chiara per la trasformazione digitale dell'Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali a livello di Unione entro il 2030 sulla base di indicatori misurabili;
 - b) strutturare e stimolare la cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri;
 - c) promuovere la coerenza, la comparabilità, la trasparenza e la completezza del monitoraggio e delle relazioni dell'Unione.
2. La presente decisione istituisce un quadro per i progetti multinazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «indice di digitalizzazione dell'economia e della società» o «DESI»: un insieme annuale di analisi e indicatori di misurazione sulla cui base la Commissione monitora le prestazioni digitali complessive dell'Unione e degli Stati membri in diverse dimensioni programmatiche, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4;
- 2) «progetti multinazionali»: progetti su larga scala che agevolano il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4, che comprendono i finanziamenti dell'Unione e degli Stati membri e conformemente all'articolo 10;
- 3) «statistiche»: statistiche quali definite all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾;
- 4) «processo di revisione tra pari»: un meccanismo tramite cui gli Stati membri scambiano buone prassi su aspetti specifici delle politiche, misure e azioni proposte da un determinato Stato membro, e in particolare sulla loro efficienza e idoneità a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale tra quelli stabiliti all'articolo 4, nel contesto della cooperazione a norma dell'articolo 8;
- 5) «traiettoria prevista»: il percorso previsto per ciascun obiettivo digitale fino al 2030 per conseguire gli obiettivi digitali di cui all'articolo 4; sulla base di dati storici, ove disponibili;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

- 6) «nodi periferici» (*edge nodes*): capacità distribuita in rete di elaborazione dei dati e situata in prossimità o in corrispondenza del terminale (*endpoint*) fisico dal quale sono generati, che offre capacità di calcolo e conservazione distribuiti per l'elaborazione di dati a bassa latenza;
- 7) «intensità digitale»: il valore aggregato attribuito a un'impresa sulla base del numero di tecnologie che usa, a fronte di un quadro di valutazione di varie tecnologie in linea con il DESI;
- 8) «servizi pubblici fondamentali»: servizi essenziali erogati da enti pubblici a persone fisiche relative agli eventi principali della vita e alle persone giuridiche nel corso del loro ciclo di vita professionale;
- 9) «competenze digitali avanzate»: le abilità e le competenze professionali che richiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere, progettare, sviluppare, gestire, testare, implementare, utilizzare e mantenere le tecnologie, i prodotti e i servizi digitali;
- 10) «competenze digitali di base»: la capacità di svolgere con mezzi digitali almeno un'attività connessa ai seguenti settori: informazione, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti, sicurezza e dati personali, risoluzione di problemi;
- 11) «azienda unicorno»:
 - a) una società costituita dopo il 31 dicembre 1990 che ha ricevuto un'offerta pubblica iniziale o è stata ceduta per un valore superiore a un miliardo di USD; oppure
 - b) una società che è stata valutata almeno un miliardo di USD nel suo ultimo round di finanziamenti privati in capitale di rischio, anche laddove la valutazione non sia stata confermata in un'operazione secondaria;
- 12) «piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁹⁾.

Articolo 3

Finalità generali del programma strategico per il decennio digitale 2030

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri cooperano per sostenere e conseguire le seguenti finalità generali a livello di Unione («finalità generali»):
 - a) promuovere un ambiente digitale antropocentrico, basato sui diritti fondamentali, inclusivo, trasparente e aperto, in cui tecnologie e servizi digitali sicuri e interoperabili rispettino e rafforzino i principi, i diritti e i valori dell'Unione e siano accessibili a tutti, ovunque nell'Unione;
 - b) rafforzare la resilienza collettiva degli Stati membri e colmare il divario digitale, conseguire un equilibrio di genere e geografico promuovendo continue opportunità per tutti gli individui di sviluppare abilità e competenze digitali di base e avanzate, anche tramite la formazione professionale, e l'apprendimento permanente, e stimolando lo sviluppo di capacità digitali ad alte prestazioni nell'ambito di sistemi di istruzione e formazione orizzontali;
 - c) garantire la sovranità digitale dell'Unione in modo aperto, in particolare mediante infrastrutture digitali e di dati sicure e accessibili che permettano di conservare, trasmettere e trattare in modo efficiente grandi volumi di dati e che consentano altri sviluppi tecnologici, sostenendo la competitività e la sostenibilità dell'industria e dell'economia dell'Unione, in particolare delle PMI, e la resilienza delle catene del valore dell'Unione, come anche promuovendo l'ecosistema delle start-up e il buon funzionamento dei poli europei di innovazione digitale;
 - d) promuovere la diffusione e l'uso di capacità digitali intesi a ridurre il divario digitale geografico e a dare accesso alle tecnologie e ai dati digitali a condizioni aperte, accessibili ed eque, al fine di conseguire un elevato livello di intensità digitale e di innovazione nelle imprese dell'Unione, in particolare nelle start-up e nelle PMI;

⁽¹⁹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- e) sviluppare un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili in cui le alte prestazioni, la computazione di prossimità (*edge computing*), il cloud, la computazione quantistica, l'intelligenza artificiale, la gestione dei dati e la connettività di rete lavorano in convergenza, al fine di promuovere la loro diffusione nelle imprese dell'Unione, e creare opportunità di crescita e posti di lavoro attraverso la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, e garantire che l'Unione disponga di un'infrastruttura per cloud di dati competitiva, sicura e sostenibile, con elevati standard in materia di sicurezza e tutela della vita privata e conforme alle norme in materia di protezione dei dati dell'Unione;
- f) promuovere un contesto normativo dell'Unione in materia di digitale per sostenere la capacità delle imprese dell'Unione, soprattutto delle PMI, di competere equamente lungo le catene globali del valore;
- g) garantire che la partecipazione online alla vita democratica sia possibile per tutti e che anche i servizi pubblici e i servizi sanitari e di assistenza siano accessibili a tutti nel quadro di un ambiente online fidato e sicuro, in particolare ai gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità, e in zone rurali e remote, offrendo servizi e strumenti inclusivi, efficienti, interoperabili e personalizzati con standard elevati in materia di sicurezza e privacy;
- h) garantire che le infrastrutture e le tecnologie digitali, comprese le relative catene di approvvigionamento, diventino più sostenibili, resilienti ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, riducendo al minimo il loro impatto ambientale e sociale negativo, e contribuiscano a un'economia e a una società sostenibili, circolari e climaticamente neutre, in linea con il Green Deal europeo, anche promuovendo la ricerca e l'innovazione che contribuiscono a tale obiettivo e sviluppando metodologie per misurare l'efficienza dello spazio digitale sotto il profilo energetico e delle risorse;
- i) agevolare condizioni eque e non discriminatorie per gli utenti durante la trasformazione digitale in tutta l'Unione rafforzando le sinergie tra gli investimenti privati e pubblici e l'uso dei fondi dell'Unione e dei fondi nazionali e sviluppando approcci normativi e di sostegno prevedibili, che coinvolgono anche i livelli regionale e locale;
- j) garantire che tutte le politiche e i programmi pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4 siano presi in considerazione in modo coordinato e coerente per contribuire pienamente alla transizione verde e digitale, evitando nel contempo le sovrapposizioni e riducendo al minimo gli oneri amministrativi;
- k) migliorare la resilienza agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, intensificando gli sforzi delle organizzazioni pubbliche e private per conseguire almeno livelli basilari di cibersicurezza.

2. Nella cooperazione tesa a conseguire le finalità generali di cui al presente articolo, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dei principi e dei diritti digitali stabiliti nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale.

Articolo 4

Obiettivi digitali

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri cooperano per conseguire gli obiettivi digitali seguenti nell'Unione entro il 2030 («obiettivi digitali»):

- 1) una popolazione dotata di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio di genere, laddove:
 - a) almeno l'80 % della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni disponga di competenze digitali di base;
 - b) gli specialisti in TIC impiegati nell'Unione siano almeno 20 milioni, promuovendo al contempo l'accesso delle donne a questo settore e aumentando il numero di laureati in TIC;
- 2) infrastrutture digitali sicure, resilienti, performanti e sostenibili, laddove:
 - a) la rete gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica;

- b) la produzione, in conformità del diritto dell'Unione in materia di sostenibilità ambientale, di semiconduttori all'avanguardia nell'Unione rappresenti almeno il 20 % del valore della produzione mondiale;
 - c) almeno 10 000 nodi periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri siano installati nell'Unione e distribuiti in modo da garantire l'accesso a servizi di dati a bassa latenza (pochi millisecondi) ovunque si trovino le imprese;
 - d) entro il 2025, l'Unione disponga del suo primo computer quantistico, che le consentirà di svolgere un ruolo d'avanguardia in termini di capacità quantistiche entro il 2030;
- 3) trasformazione digitale delle imprese, laddove:
- a) almeno il 75 % delle imprese dell'Unione, in base alle proprie esigenze aziendali, faccia uso di una o più delle tecnologie seguenti:
 - i) servizi di cloud computing;
 - ii) big data;
 - iii) intelligenza artificiale;
 - b) oltre il 90 % delle PMI dell'Unione raggiunga almeno un livello base di intensità digitale;
 - c) l'Unione agevoli la crescita di scale-up innovative e favorisca il loro accesso ai finanziamenti, almeno raddoppiando il numero di aziende unicorni;
- 4) digitalizzazione dei servizi pubblici, laddove:
- a) il 100 % dei servizi pubblici principali sia accessibile online e, se del caso, sia possibile per le imprese e i cittadini all'interno dell'Unione interagire online con le amministrazioni pubbliche;
 - b) il 100 % dei cittadini dell'Unione abbia accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico;
 - c) il 100 % dei cittadini dell'Unione abbia accesso a mezzi di identificazione elettronica sicura (identità digitale — eID) riconosciuti in tutta l'Unione, che consentano loro di avere il pieno controllo sulle transazioni con verifica dell'identità e sui dati personali condivisi.

2. La Commissione, tenendo conto in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 7, 8 e 9, sottopone a revisione gli obiettivi digitali e le pertinenti definizioni entro il 30 giugno 2026. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito della revisione e presenta una proposta legislativa per modificare gli obiettivi digitali qualora lo ritenga necessario per far fronte agli sviluppi tecnici, economici o sociali ai fini del conseguimento della trasformazione digitale dell'Unione.

Articolo 5

Monitoraggio dei progressi

1. La Commissione monitora i progressi compiuti dall'Unione rispetto alle finalità generali e agli obiettivi digitali. La Commissione si basa a tal fine sul DESI e definisce, mediante un atto di esecuzione, gli ICP per ciascun obiettivo digitale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri forniscono tempestivamente alla Commissione le statistiche e i dati necessari per un monitoraggio efficace della trasformazione digitale e del livello di conseguimento degli obiettivi digitali. Ove possibile, tali dati devono essere disaggregati per genere e a livello regionale, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale. Se le statistiche pertinenti degli Stati membri non sono disponibili, la Commissione può utilizzare una metodologia alternativa per la raccolta dei dati, avvalendosi ad esempio di studi o della raccolta diretta di dati dagli Stati membri, in consultazione con questi ultimi, anche al fine di garantire che il livello regionale sia debitamente documentato. L'uso di tale metodologia alternativa per la raccolta dei dati non pregiudica i compiti della Commissione (Eurostat) stabiliti nella decisione 2012/504/UE della Commissione ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).

3. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce le tendenze previste a livello di Unione per ciascuno degli obiettivi digitali. Tali proiezioni di tendenza fungono da base per il monitoraggio della Commissione di cui al paragrafo 1 e per le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale degli Stati membri («tabelle nazionali»). Ove necessario, alla luce degli sviluppi tecnici, economici o sociali, la Commissione aggiorna, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una o più di tali proiezioni di tendenza. La Commissione riferisce tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle proiezioni di tendenza a livello di Unione e ai relativi aggiornamenti.

Articolo 6

Relazione sullo stato del decennio digitale

1. Ogni anno, la Commissione trasmette e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sullo stato del decennio digitale («relazione sul decennio digitale»). La relazione sul decennio digitale esamina i progressi compiuti per quanto riguarda la trasformazione digitale dell'Unione e il DESI.

La Commissione presenta la prima relazione sul decennio digitale entro il 9 gennaio 2024.

2. Nella relazione sul decennio digitale, la Commissione fornisce una valutazione dei progressi compiuti ai fini della trasformazione digitale dell'Unione verso gli obiettivi digitali, nonché della conformità alle finalità generali. La valutazione dei progressi compiuti si basa, in particolare, sull'analisi e sugli ICP contenuti nel DESI in rapporto alle traiettorie previste a livello di Unione e alle traiettorie previste a livello nazionale, tenendo conto, ove applicabile e se possibile, di un'analisi della dimensione regionale. La valutazione dei progressi compiuti si basa inoltre, se del caso, sull'istituzione e sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali.

3. Nella relazione sul decennio digitale la Commissione individua lacune e carenze significative e raccomanda agli Stati membri di adottare politiche, misure o azioni nei settori in cui i progressi sono risultati insufficienti per il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali. Tali politiche, misure o azioni raccomandate possono riguardare in particolare:

- a) il livello di ambizione delle iniziative e dei contributi proposti dagli Stati membri, nell'ottica del conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali;
- b) le politiche, le misure e le azioni a livello di Stati membri, compreso ove pertinente per quanto riguarda la dimensione regionale, e altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;
- c) le eventuali politiche, misure o azioni supplementari che potrebbero rendersi necessarie per adeguare le tabelle di marcia nazionali;
- d) le interazioni e la coerenza tra le politiche, le misure e le azioni poste in essere e quelle previste.

4. La relazione sul decennio digitale tiene conto degli impegni congiunti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché della loro attuazione.

5. La relazione sul decennio digitale contiene informazioni sui progressi compiuti riguardo alle politiche, alle misure o alle azioni raccomandate di cui al paragrafo 3, nonché sulle conclusioni concordate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, e sulla relativa attuazione.

6. Nella relazione sul decennio digitale si vaglia la necessità di politiche, misure o azioni supplementari che potrebbero essere necessarie a livello di Unione.

Articolo 7

Tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale

1. Entro il 9 ottobre 2023 ciascuno Stato membro presenta alla Commissione la rispettiva tabella di marcia nazionale. Le tabelle di marcia nazionali sono coerenti con le finalità generali e gli obiettivi digitali. Gli Stati membri contribuiscono al loro conseguimento a livello di Unione. Esse tengono conto delle pertinenti iniziative settoriali e promuovono la coerenza con tali iniziative.

2. Ciascuna tabella di marcia nazionale comprende quanto segue:
 - a) le principali politiche, misure e azioni attuate, pianificate e adottate che contribuiscono al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali;
 - b) le traiettorie previste a livello nazionale che contribuiscono al conseguimento dei pertinenti obiettivi digitali misurabili a livello nazionale, tenendo conto nel contempo, ove possibile, della dimensione regionale;
 - c) il calendario e l'impatto previsto sul conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali delle politiche, delle misure e delle azioni attuate, pianificate e adottate di cui alla lettera a);
3. Le politiche, le misure e le azioni di cui al paragrafo 2 indicano uno o più degli aspetti seguenti:
 - a) il pertinente diritto dell'Unione direttamente applicabile o diritto nazionale;
 - b) uno o più impegni assunti per l'adozione di tali politiche, misure o azioni;
 - c) le risorse finanziarie pubbliche assegnate;
 - d) le risorse umane messe a disposizione;
 - e) qualsiasi altro fattore abilitante essenziale relativo al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali, che tali politiche, misure e azioni integrano.
4. Nelle tabelle di marcia nazionali gli Stati membri forniscono una stima degli investimenti e delle risorse necessari per contribuire al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali, nonché una descrizione generale delle fonti, pubbliche o private, di tali investimenti, compreso, se del caso, l'uso previsto di programmi e strumenti dell'Unione. Le tabelle di marcia nazionali possono includere proposte di progetti multinazionali.
5. Gli Stati membri possono stabilire tabelle di marcia regionali. Gli Stati membri si adoperano per allineare tali tabelle di marcia regionali alle tabelle di marcia nazionali e le possono integrare in modo da garantire che le finalità generali e gli obiettivi digitali siano perseguiti in tutti i loro territori.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive tabelle di marcia nazionali tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. Gli adeguamenti delle tabelle di marcia nazionali tengono nella massima considerazione le politiche, le misure e le azioni raccomandate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.
7. La Commissione fornisce orientamenti e sostegno agli Stati membri nella preparazione delle rispettive tabelle di marcia nazionali, anche, ove possibile, sulle modalità per stabilire — a livello nazionale, ove possibile, tenendo conto della dimensione regionale — proiezioni di tendenza nazionali che siano adeguate e offrano un contributo efficace al conseguimento delle proiezioni di tendenza a livello di Unione.

Articolo 8

Meccanismi di cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano strettamente tra loro al fine di individuare le modalità per far fronte alle mancanze nei settori in cui i progressi nel conseguimento di uno o più obiettivi digitali sono considerati insufficienti dalla Commissione e dagli Stati membri o in cui sono state individuate lacune e carenze significative sulla base dei risultati della relazione sul decennio digitale. Tale analisi tiene conto in particolare delle diverse capacità degli Stati membri di contribuire ad alcuni degli obiettivi digitali e del rischio che i ritardi nel conseguimento di alcuni di tali obiettivi possano avere un effetto negativo sul conseguimento di altri obiettivi digitali.
2. Entro due mesi dalla pubblicazione della relazione sul decennio digitale, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per discutere le osservazioni preliminari dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda le politiche, le misure e le azioni raccomandate dalla Commissione nella sua relazione.

3. Entro cinque mesi dalla pubblicazione della seconda relazione sul decennio digitale e successivamente ogni due anni, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione gli adeguamenti delle rispettive tabelle di marcia nazionali, che consistono nelle politiche, misure e azioni che intendono intraprendere, comprese, ove pertinente, proposte di progetti multinazionali, al fine di stimolare i progressi nel conseguimento delle finalità generali e nei settori interessati dagli obiettivi digitali. Se uno Stato membro ritiene che non sia necessaria alcuna azione e che la propria tabella di marcia nazionale non richieda un aggiornamento, detto Stato membro fornisce alla Commissione le relative motivazioni.

4. In qualsiasi momento della cooperazione a norma del presente articolo, la Commissione e gli Stati membri, ovvero almeno due Stati membri, possono assumere impegni congiunti, consultare altri Stati membri in merito a politiche, misure o azioni, o istituire progetti multinazionali. Tali impegni congiunti possono essere assunti dalla Commissione o da uno o più Stati membri ovvero da almeno due Stati membri. Tali progetti multinazionali comportano la partecipazione di almeno tre Stati membri, conformemente all'articolo 10. Gli Stati membri possono altresì chiedere l'avvio di un processo di revisione tra pari riguardo ad aspetti specifici delle rispettive politiche, misure o azioni, in particolare in relazione all'idoneità di tali politiche, misure o azioni a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale, nonché a ottemperare agli obblighi e a svolgere i compiti di cui alla presente decisione. Previo accordo dello Stato membro interessato, l'esito del processo di revisione tra pari può essere incluso nella successiva relazione sul decennio digitale.

5. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle politiche, alle misure e alle azioni raccomandate che intende includere nella relazione sul decennio digitale prima della pubblicazione della stessa.

6. La Commissione e gli Stati membri cooperano tra loro al fine di ottemperare agli obblighi e di svolgere i compiti di cui alla presente decisione. A tal fine gli Stati membri possono avviare un dialogo con la Commissione, o con la Commissione e con gli altri Stati membri, su qualsiasi tema pertinente al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali. La Commissione fornisce tutta l'assistenza tecnica, i servizi e le competenze pertinenti e organizza uno scambio strutturato di informazioni e delle migliori prassi e facilita le attività di coordinamento.

7. In caso di deviazione significativa o continuativa dalle traiettorie previste a livello nazionale, la Commissione o lo Stato membro interessato possono avviare un dialogo strutturato tra di loro.

Il dialogo strutturato si basa su un'analisi specifica del modo in cui tale deviazione potrebbe incidere sul conseguimento collettivo delle finalità generali e degli obiettivi digitali, alla luce delle prove e dei dati contenuti nella relazione sul decennio digitale. L'obiettivo del dialogo strutturato è fornire orientamenti e sostegno allo Stato membro interessato nell'individuazione degli opportuni adeguamenti della sua tabella di marcia nazionale o di qualsiasi altra misura necessaria. Il dialogo strutturato conduce a conclusioni concordate, di cui si tiene conto nelle azioni di follow-up che lo Stato membro interessato deve adottare. La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al processo di dialogo strutturato e presenta loro le conclusioni concordate.

Articolo 9

Consultazioni dei portatori di interessi

1. La Commissione, su base continuativa, in modo tempestivo e trasparente, consulta i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, per raccogliere informazioni ed elaborare politiche, misure e azioni raccomandate ai fini dell'attuazione della presente decisione. La Commissione pubblica il risultato delle consultazioni effettuate conformemente al presente articolo.

2. Gli Stati membri consultano tempestivamente e conformemente al diritto nazionale i portatori di interessi del settore pubblico e privato, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile e i rappresentanti regionali e locali, in sede di adozione delle rispettive tabelle di marcia nazionali e dei relativi adeguamenti.

Articolo 10

Progetti multinazionali

1. I progetti multinazionali agevolano il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali.
2. I progetti multinazionali mirano a conseguire uno o più degli obiettivi specifici seguenti:
 - a) migliorare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e tra gli Stati membri nel conseguimento delle finalità generali;
 - b) rafforzare l'eccellenza tecnologica, la leadership, l'innovazione e la competitività industriale dell'Unione per quanto concerne le tecnologie critiche, le combinazioni di tecnologie complementari, e i prodotti, le infrastrutture e i servizi digitali essenziali per la ripresa economica e la crescita nonché per la sicurezza e la protezione degli individui;
 - c) affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche dell'Unione lungo le catene di approvvigionamento digitali al fine di migliorarne la resilienza;
 - d) aumentare la disponibilità e promuovere l'uso ottimale di soluzioni digitali sicure nei settori di interesse pubblico e nel settore privato, nel rispetto dei principi della neutralità tecnologica;
 - e) contribuire a una trasformazione digitale inclusiva e sostenibile dell'economia e della società a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le imprese dell'Unione, in particolare le PMI;
 - f) promuovere competenze digitali per i cittadini attraverso l'istruzione, la formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, mettendo l'accento sulla promozione di una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere alle opportunità di istruzione e di carriera.

Un elenco indicativo dei settori di attività in cui potrebbe essere possibile istituire progetti multinazionali relativi a tali finalità specifiche è stabilito nell'allegato.

3. Un progetto multinazionale comporta la partecipazione di almeno tre Stati membri.
4. Se del caso, uno Stato membro che partecipa a un progetto multinazionale può delegare l'attuazione della sua parte di progetto a una regione, in linea con la sua tabella di marcia nazionale.
5. La Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, può raccomandare che gli Stati membri presentino un progetto multinazionale o che partecipino a un progetto multinazionale che soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione delle pertinenti tabelle di marcia nazionali. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre impegnarsi a istituire un progetto multinazionale o ad aderirvi in base a un impegno congiunto.

Articolo 11

Selezione e attuazione dei progetti multinazionali

1. Tenendo conto delle proposte di progetti multinazionali previste nelle tabelle di marcia nazionali e degli impegni congiunti, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, prepara e pubblica, in allegato alla relazione sul decennio digitale, le priorità e i principi strategici nell'attuazione dei progetti multinazionali e una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali che sono stati selezionati per l'attuazione al momento della pubblicazione della relazione sul decennio digitale.
2. Tutti i programmi e i regimi di investimento dell'Unione, se consentito dagli atti che li istituiscono, possono contribuire a un progetto multinazionale.
3. Un paese terzo può partecipare a un progetto multinazionale se tale paese è associato a un programma dell'Unione a gestione diretta che sostiene la trasformazione digitale dell'Unione e se tale partecipazione è necessaria per agevolare il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali dell'Unione e degli Stati membri. Detto paese terzo associato, compresi i suoi contributi finanziari, rispetta le norme derivanti dai programmi dell'Unione e dai regimi di investimento che contribuiscono al progetto multinazionale.

4. Ove opportuno, possono contribuire ai progetti multinazionali anche altri soggetti, pubblici o privati. I contributi privati complementari contribuiscono al conseguimento dello scopo e degli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e sostengono, se del caso, il libero accesso ai risultati e il loro riutilizzo nell'interesse dei cittadini e delle imprese all'interno dell'Unione.

5. I progetti multinazionali possono essere attuati ricorrendo ai meccanismi seguenti:

- a) imprese comuni;
- b) consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca;
- c) agenzie dell'Unione;
- d) dagli Stati membri interessati, in maniera indipendente;
- e) per promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE;
- f) consorzi per un'infrastruttura digitale europea conformemente agli articoli da 13 a 21;
- g) un altro meccanismo di attuazione appropriato.

Articolo 12

Acceleratore dei progetti multinazionali

1. La Commissione, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di propria iniziativa e di concerto con gli Stati membri partecipanti, coordina l'attuazione di un progetto multinazionale, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, agendo in qualità di acceleratore di tale progetto.

2. In una prima fase di coordinamento, la Commissione rivolge a tutti gli Stati membri un invito a manifestare interesse. L'invito a manifestare interesse mira a determinare quali Stati membri intendono partecipare al progetto multinazionale e quale contributo finanziario o non finanziario propongono di fornire.

3. In una seconda fase di coordinamento, se almeno tre Stati membri manifestano interesse per un progetto multinazionale e propongono impegni finanziari o non finanziari per tale progetto, la Commissione, previa consultazione di tutti gli Stati membri, fornisce orientamenti sulla scelta del meccanismo di attuazione appropriato, sulle fonti di finanziamento e sulla loro combinazione nell'ambito del progetto, nonché su altri aspetti strategici relativi all'attuazione di tale progetto.

4. La Commissione può fornire orientamenti agli Stati membri in merito alla costituzione dei consorzi per un'infrastruttura digitale europea (EDIC), a norma dell'articolo 14.

5. La Commissione sostiene l'attuazione dei progetti multinazionali fornendo, se del caso, i servizi e le risorse di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Articolo 13

Finalità e status degli EDIC

1. Gli Stati membri possono attuare un progetto multinazionale mediante un EDIC.

2. Uno Stato membro può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro di un EDIC.

3. Gli EDIC sono dotati di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a).

4. In ciascuno Stato membro gli EDIC hanno la massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di detto Stato membro. In particolare, possono acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio.

5. Gli EDIC hanno una sede legale, ubicata sul territorio di uno Stato membro che è un membro che fornisce un contributo finanziario o non finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 14

Costituzione dell'EDIC

1. Gli Stati membri che chiedono di costituire un EDIC presentano una domanda scritta alla Commissione. La domanda contiene le informazioni seguenti:

- a) una richiesta di costituzione dell'EDIC indirizzata alla Commissione;
- b) la proposta di statuto dell'EDIC;
- c) una descrizione tecnica del progetto multinazionale che sarà attuato dall'EDIC;
- d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l'EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE a decorrere dal giorno in cui l'EDIC è costituito.

I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni, di cui alla lettera d) del primo comma, sono fissati in un accordo tra i membri dell'EDIC.

2. La Commissione valuta la domanda sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tiene conto delle finalità generali come pure dello scopo e degli obiettivi dei progetti multinazionali, conformemente all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e di considerazioni pratiche relative all'attuazione del progetto multinazionale demandata all'EDIC.

3. La Commissione, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, adotta, mediante atti di esecuzione, una delle seguenti:

- a) una decisione che costituisce l'EDIC dopo essere giunta alla conclusione che i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 sono soddisfatti; o
- b) una decisione che respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

Nel caso che una decisione respinga la domanda di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono costituire un consorzio mediante un accordo. Tale consorzio non è considerato un EDIC e non beneficia della struttura di attuazione di cui agli articoli da 13 a 21.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o b) sono notificate agli Stati membri richiedenti. Se la domanda è respinta, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso.

5. La Commissione allega gli elementi essenziali dello statuto dell'EDIC, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e) e i), alla decisione di costituzione di un EDIC.

Le decisioni di costituzione di un EDIC sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione istituisce un elenco degli EDIC costituiti accessibile al pubblico e aggiorna l'elenco tempestivamente e regolarmente.

*Articolo 15***Membrî dell'EDIC**

1. L'EDIC è composto da almeno tre Stati membri.

Solo gli Stati membri che forniscono un contributo finanziario o non finanziario possono diventare membri dell'EDIC. Tali Stati membri hanno diritto di voto.

2. Dopo l'adozione di una decisione di costituzione di un EDIC, altri Stati membri possono diventare membri in qualsiasi momento, a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell'EDIC.

3. Gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possono aderire a un EDIC in qualità di osservatori, notificandolo all'EDIC. Tali Stati membri non hanno diritto di voto.

4. L'EDIC può essere aperto all'adesione di soggetti diversi dagli Stati membri, tra cui possono figurare paesi terzi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, organizzazioni internazionali di interesse europeo e soggetti pubblici o privati, come specificato nello statuto dell'EDIC. Qualora soggetti diversi dagli Stati membri siano membri di un EDIC, gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri, indipendentemente dall'importo dei contributi dei soggetti diversi dagli Stati membri.

*Articolo 16***Governance dell'EDIC**

1. L'EDIC dispone quanto meno dei due organi seguenti:

- a) un'assemblea dei membri composta dagli Stati membri, dagli altri soggetti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e dalla Commissione, essendo l'assemblea l'organo dotato di pieni poteri decisionali, anche per quanto riguarda l'adozione del bilancio;
- b) un direttore, nominato dall'assemblea dei membri, quale organo esecutivo e rappresentante legale dell'EDIC.

2. La Commissione partecipa alle deliberazioni dell'assemblea dei membri senza diritto di voto. Tuttavia, nel caso in cui un programma dell'Unione gestito a livello centrale contribuisce finanziariamente a un progetto multinazionale, la Commissione ha diritto di veto sulle decisioni dell'assemblea che riguardano unicamente azioni finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione gestiti a livello centrale.

Le decisioni dell'assemblea sono rese pubbliche entro 15 giorni dalla loro adozione.

3. Lo statuto dell'EDIC contiene disposizioni specifiche relative alla governance, in conformità dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 17***Statuto dell'EDIC**

1. Lo statuto di un EDIC contiene almeno gli elementi seguenti:

- a) un elenco dei membri e degli osservatori e la procedura per modificare la composizione e la rappresentanza, che prevede il rispetto del diritto degli Stati membri non partecipanti di aderire a un EDIC;
- b) una descrizione dettagliata del progetto multinazionale, i compiti dei membri, se del caso, e un calendario indicativo;
- c) la sede legale e la denominazione dell'EDIC;
- d) la durata dell'EDIC e la procedura di scioglimento, a norma dell'articolo 20;
- e) il regime di responsabilità dell'EDIC, in conformità dell'articolo 18;
- f) i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l'obbligo di contribuire al bilancio;

- g) i diritti di voto dei membri;
 - h) le norme sulla proprietà delle infrastrutture e di altre risorse, nonché sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e dei profitti, se del caso;
 - i) informazioni sulla dichiarazione dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).
2. Le modifiche degli elementi essenziali dello statuto dell'EDIC, di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e), e i), del presente articolo sono soggette alla procedura di cui all'articolo 14.
3. Le modifiche dello statuto dell'EDIC diverse da quelle di cui al paragrafo 2 sono presentate dall'EDIC alla Commissione entro 10 giorni dalla loro adozione.
4. La Commissione può opporsi alle modifiche entro 60 giorni dalla loro presentazione ai sensi del paragrafo 3. La Commissione motiva tale opposizione e spiega per quali ragioni esse non soddisfano i requisiti della presente decisione.
5. Le modifiche non acquistano efficacia fino alla scadenza del termine di cui al paragrafo 4, a una deroga di tale termine da parte della Commissione o al ritiro dell'opposizione della Commissione.
6. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:
- a) il testo della modifica proposta o adottata, compresa la data di entrata in vigore;
 - b) la versione aggiornata consolidata dello statuto dell'EDIC.

Articolo 18

Responsabilità dell'EDIC

1. L'EDIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'EDIC è limitata ai rispettivi contributi all'EDIC. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.
3. L'Unione non è responsabile dei debiti degli EDIC.

Articolo 19

Legge applicabile e foro competente

1. La costituzione e il funzionamento interno degli EDIC sono disciplinati:
 - a) dal diritto dell'Unione, in particolare dalla presente decisione;
 - b) dalla legge dello Stato membro in cui l'EDIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell'Unione, in particolare dalla presente decisione, o che lo sono soltanto parzialmente;
 - c) dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
2. Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a norma dei trattati, il diritto dello Stato membro in cui l'EDIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all'EDIC, tra i membri e l'EDIC e tra un EDIC e i terzi.

*Articolo 20***Scioglimento dell'EDIC**

1. Lo statuto dell'EDIC determina la procedura da seguire per lo scioglimento a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri. Lo scioglimento dell'EDIC può comportare il trasferimento delle attività a un'altra entità giuridica.
2. Nel caso in cui l'EDIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato membro in cui l'EDIC ha la propria sede legale.

*Articolo 21***Relazioni e controllo dell'EDIC**

1. L'EDIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una relazione finanziaria. Le relazioni sono approvate dall'assemblea dei membri e trasmesse alla Commissione. Le relazioni sono rese pubbliche.
2. La Commissione può formulare orientamenti sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.

*Articolo 22***Fornitura di informazioni da parte degli Stati membri**

Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le informazioni necessarie per l'attuazione degli articoli 7 e 8. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate all'assolvimento dei suoi compiti. Se tali informazioni contengono dati precedentemente forniti dalle imprese su richiesta di uno Stato membro, tali imprese ne sono informate prima che gli Stati membri forniscano i dati alla Commissione.

*Articolo 23***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 24***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

ALLEGATO

SETTORI DI ATTIVITÀ

Settori di attività (elenco non esaustivo):

- a) infrastruttura e servizi comuni europei per i dati;
 - b) approvvigionamento nell'Unione di processori affidabili a basso consumo di prossima generazione;
 - c) promozione della diffusione paneuropea dei corridoi 5G;
 - d) acquisizione di supercomputer e computer quantistici, in connessione con il calcolo ad alte prestazioni europeo (*European high performance computing — EuroHPC*);
 - e) sviluppo e diffusione di infrastrutture ultrasicure di comunicazione quantistica e basata sullo spazio;
 - f) dispiegamento di una rete di centri operativi di sicurezza;
 - g) pubblica amministrazione connessa;
 - h) infrastruttura europea di servizi blockchain;
 - i) poli europei di innovazione digitale (*European digital innovation hubs — EDIHs*);
 - j) partenariati di alta tecnologia per le competenze digitali attraverso l'iniziativa «patto per le competenze» proposta dalla comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza»;
 - k) competenze e formazione in materia di cibersicurezza;
 - l) altri progetti che soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 11 e che si rendono necessari nel corso del tempo per il conseguimento delle finalità generali del programma strategico per il decennio digitale 2030 percorso a seguito dell'emergere di questioni sociali, economiche o ambientali.
-

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2482 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2022

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Comtés Rhodaniens» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Comtés Rhodaniens», presentata dalla Francia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Comtés Rhodaniens» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 286 del 27.7.2022, pag. 41.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2483 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2022****relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Saumur» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Saumur», presentata dalla Francia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Saumur» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 287 del 28.7.2022, pag. 85.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2484 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2022****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Rivierenland» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Rivierenland» trasmessa dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Rivierenland» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Rivierenland» (DOP) è protetto.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 315 del 19.8.2022, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2485 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2022****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Rosalia» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Rosalia» trasmessa dall'Austria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Rosalia» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Rosalia» (DOP) è protetto.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ G.U. L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ G.U. C 305 del 10.8.2022, pag. 18.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2486 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2022****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.
- (3) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2437 della Commissione ⁽³⁾ a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia nella Repubblica ceca. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2437 della Commissione, del 9 dicembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 16).

⁽⁴⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29ª edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.

- (5) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2437 sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia e la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III in Italia e in Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici, grazie alle misure di controllo della malattia che tali Stati membri hanno applicato conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (6) Nel dicembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Pomerania in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (7) Nel dicembre 2022 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni della Grande Polonia, di Opole e della Bassa Slesia in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tali recenti focolai.
- (8) Nel dicembre 2022 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella Regione Piemonte in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tale recente focolaio.
- (9) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (10) Tenuto conto anche dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone delle regioni della Precarpazia, della Bassa Slesia, della Varmia-Masuria e della Grande Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (11) Tenuto conto inoltre dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone della regione della Grande Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

- (12) Inoltre, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone delle regioni della Piccola Polonia e della Santacroce in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni I tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (13) Inoltre, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone della regione della Podlachia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Le zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni I tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (14) In base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalle competenti autorità polacche e tenuto conto anche dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, misure che sono applicate dalla Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare le misure stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone della regione della Grande Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero essere ora soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza, nel corso degli ultimi dodici mesi, di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano.
- (15) In base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalle competenti autorità italiane e tenuto conto inoltre dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate nella Regione Sardegna in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone della Regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni III dovrebbero essere modificati per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (16) Inoltre in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalle competenti autorità italiane e tenuto conto inoltre dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone della Regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, confinanti con le zone soggette a restrizioni II e III della Regione Sardegna elencate nel presente regolamento, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, e dato che tali zone confinano con le zone soggette a restrizioni II e III della Regione Sardegna in Italia, elencate nel presente regolamento.

- (17) Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalle competenti autorità italiane e tenuto conto inoltre dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della Regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero essere ora soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi.
- (18) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Italia e in Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III, mentre alcune parti di zone soggette a restrizioni I e III relative all'Italia e alla Polonia dovrebbero essere soppresse dagli elenchi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
- (19) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Dahme-Spreewald:

- Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
- Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
- Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
- Gemeinde Neu Zauche,
- Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Gühlen, Mochow und Siegadel,
- Gemeinde Spreewaldheide,
- Gemeinde Straupitz,

— Landkreis Märkisch-Oderland:

- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
- Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
- Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
- Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
- Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
- Gemeine Garzau-Garzin,
- Gemeinde Waldsiefersdorf,
- Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
- Gemeinde Reichenow-Mögelin,
- Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
- Gemeinde Oberbarnim,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
- Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
- Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

— Landkreis Barnim:

- Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

- Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,
- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görldorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

- Gemeinde Reichenwalde,
- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
- Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
 - Gemeinde Guhrow,
 - Gemeinde Werben,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,
 - Gemeinde Burg (Spreewald)
 - Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Lauchhammer,
 - Gemeinde Schwarzheide,
 - Gemeinde Schipkau,
 - Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,
 - die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,
 - Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,
 - Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,
 - Gemeinde Luckaitztal,
 - Gemeinde Bronkow,
 - Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,
 - Gemeinde Tettau,
- Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,

- Gemeinde Merzdorf,
- Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Präsen, Stolzenhain a.d. Röder,
- Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
- Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,
 - Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüten, Klockow, Premslin, Glövizin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Gültitz-Reetz,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
 - Gemeinde Triglitz,
 - Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
 - Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
 - Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
 - Gemeinde Meyenburg,
 - Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,
- Bundesland Sachsen:
 - Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,
 - Gemeinde Stadt Strehla,
 - Gemeinde Stauchitz,
 - Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Zeithain,
 - Landkreis Mittelsachsen:
 - Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,
 - Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittnitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

- Gemeinde Reinsberg,
- Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweinitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschtütz,
- Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,
- Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,
- Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kammersheim, Marbach,
- Gemeinde Zschaitz-Ottewig,
- Landkreis Nordsachsen:
 - Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,
 - Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,
 - Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlissan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,
 - Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,
 - Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,
 - Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,
 - Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
 - Gemeinde Kreischa,
 - Gemeinde Lohmen,
 - Gemeinde Müglitztal,
 - Gemeinde Stadt Dohna,
 - Gemeinde Stadt Freital,
 - Gemeinde Stadt Heidenau,
 - Gemeinde Stadt Hohnstein,
 - Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
 - Gemeinde Stadt Pirna,
 - Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
 - Gemeinde Stadt Stolpen,
 - Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
 - Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun,

- Gemeinde Nadrensee,
- Gemeinde Krackow,
- Gemeinde Glasow,
- Gemeinde Grambow,
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,
 - Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,
 - Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,
 - Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslütbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
 - Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,
 - Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
 - Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,
 - Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,
 - Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,
 - Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,
 - Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,
 - Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
 - Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
 - Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuohof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
 - Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,
 - Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
 - Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,
 - Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
 - Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthenn, Benthenn, Tannenhof, Werder.

2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrotia, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļā V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļā V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Kalvarijos savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartinkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- powiat grudziądzki,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat łomżyński,
- powiat kolneński,
- powiat zambrowski,
- powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie plockim,
 - powiat miejski Płock,
 - powiat ciechanowski,
 - gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
 - powiat sierpecki,
 - gmina Biezuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
 - część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
 - powiat przasnyski,
 - powiat makowski,
 - powiat pułtuski,
 - część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
 - gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- gmina Krempna w powiecie jasielskim,

- część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownik, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,
- w województwie świętokrzyskim:
- powiat buski,
 - powiat kazimierski,
 - powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - powiat staszowski,
 - gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
 - gminy Bodzentyn, Bieliny, Chmielnik, Daleszyce, Łągów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
 - powiat pińczowski,
 - gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
 - gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąšno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Zelechlinek w powiecie tomaszowskim,
- gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
- gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Miętków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
- część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

- część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,
- gminy Bolków, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,
- gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,
- gminy Głuszycza, Mioszów w powiecie wałbrzyskim,
- gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
- gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
 - gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
 - gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
 - gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
 - gmina Czempin w powiecie kościańskim,
 - gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,
 - gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
 - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
 - gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
 - gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
 - gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,
 - gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnice, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
 - gmina Kobyła Góra w powiecie ostrzeszowskim,
 - gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,
- w województwie opolskim:
- gmina Pokój w powiecie namysłowskim,

- gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
- gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
- gmina Grodków w powiecie brzeskim,
- gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
- powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
- gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
- część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
- gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

- powiat brzeski,
- powiat gorlicki,
- powiat proszowicki,
- część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,
- powiat miejski Nowy Sącz,
- powiat tarnowski,
- powiat miejski Tarnów,
- powiat dąbrowski.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keľ, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátorovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súďovce, Lišov,

- the whole district of Ružomberok,
- in the region of Turčianske Teplice, municipalities of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
- the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Alessandria, Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,
- nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,
- nella provincia di Cuneo, i comuni di Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,
- nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba,

Regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Regione Lazio:

- nella provincia di Roma:

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

a ovest: il comune di Fiumicino,

a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova,

Regione Sardegna:

- nella provincia del Sud Sardegna i comuni di Ballao, Barumini, Escalaplano, Escolca Isola Amministrativa, Genuri, Gergeri, Gesico, Guamaggiore, Las Plassas, Mandas, Orroli, Pauli Arbarei, Selegas, Setzu, Siddi, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villaputzu,
- nella provincia di Nuoro i comuni di Arzana Isola Amministrativa, Birori, Borore, Bortigali a ovest della strada statale 131, Dualchi, Gairo Isola Amministrativa, Galtelli, Irgoli, Jerzu Isola Amministrativa, Lanusei Isola Amministrativa, Loceri Isola Amministrativa, Loculi, Macomer a ovest della strada statale 131, Noragugume, Onifai, Orosei, Ortueri, Osini Isola Amministrativa, Perdasdefogu, Posada, Sindia Isola Amministrativa, Siniscola, Tertenia Isola Amministrativa,
- nella provincia di Oristano i comuni di Aidomaggiore, Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Bidoni, Boroneddu, Busachi, Ghilarza, Gonnosnò, Mogorella, Neoneli, Nureci, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Soddi, Sorradile Isola Amministrativa, Tadasuni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant'antonio,
- nella provincia di Sassari i comuni di Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della strada statale 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Loiri Porto San Paolo, Monti, Mores a nord della strada statale 128bis – strada provinciale 63, Olbia a sud della strada statale 127, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della strada provinciale 63 – strada provinciale 1 – strada statale 199, Semestene, Telti, Torralba, Tula.

10. Repubblica ceca

Le seguenti zone soggette a restrizioni I nella Repubblica ceca:

Region of Liberec:

- in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Děřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,

- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.

2. **Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum,
 - Gemeinde Müllrose,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Jacobsdorf
 - Gemeinde Groß Lindow,
 - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
 - Gemeinde Ragow-Merz,
 - Gemeinde Beeskow,

- Gemeinde Rietz-Neuendorf,
- Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
- Gemeinde Langewahl,
- Gemeinde Berkenbrück,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
- Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
- Gemeinde Diensdorf-Radlow,
- Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,
 - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg,
 - Gemeinde Welzow,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree,
 - Gemeinde Drebkau,
 - Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,

- Gemeinde Neuhardenberg
- Gemeinde Golzow,
- Gemeinde Küstriner Vorland,
- Gemeinde Alt Tucheband,
- Gemeinde Reitwein,
- Gemeinde Podelzig,
- Gemeinde Gusow-Platkow,
- Gemeinde Seelow,
- Gemeinde Vierlinden,
- Gemeinde Lindendorf,
- Gemeinde Fichtenhöhe,
- Gemeinde Lietzen,
- Gemeinde Falkenhagen (Mark),
- Gemeinde Zeschdorf,
- Gemeinde Treplin,
- Gemeinde Lebus,
- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
- Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
- Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
- Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
- Gemeinde Oderaue,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
- Gemeinde Neulewin,
- Gemeinde Neutrebbin,
- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
- Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
- Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
- Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Berge,
 - Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkenhof, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,
 - Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,
 - Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,
 - Gemeinde Neu-Seeland,
 - Gemeinde Neupetershain,
 - Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,
 - Gemeinde Hohenbocka,
 - Gemeinde Grünewald,

- Gemeinde Hermsdorf,
- Gemeinde Kroppen,
- Gemeinde Ortrand,
- Gemeinde Großmehlen,
- Gemeinde Lindenau,
- Gemeinde Frauendorf,
- Gemeinde Ruhland,
- Gemeinde Guteborn
- Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,
- Landkreis Görlitz,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
 - Gemeinde Lampertswalde,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Niederau östlich der B101,
 - Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Priestewitz,
 - Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig,
 - Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Stadt Großenhain,
 - Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
 - Gemeinde Stadt Radebeul,
 - Gemeinde Stadt Radeburg,
 - Gemeinde Thiendorf,
 - Gemeinde Weinböhla,
 - Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

- Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
- Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),
- Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
- Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlütbe, Wahlstorf
- Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,
- Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
- Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
- Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,
- Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,
- Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
- Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,
- Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,
- Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,
- Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
- Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Polnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Polnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
- Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
- Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
- Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,
- Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,

- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaikū, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,

- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat olsztyński,
- powiat miejski Olsztyn,
- powiat nidzicki,
- część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu nowomiejskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu iławskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu działdowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

- powiat bielski,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- powiat siemiatycki,
- powiat hajnowski,
- gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

- powiat białostocki,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - powiat sochaczewski,
 - powiat zwoleński,
 - powiat kozienicki,
 - powiat lipski,
 - powiat radomski
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
 - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
 - gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płońskim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
 - powiat garwoliński,
 - gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
 - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,

- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat żyrardowski,
- powiat białobrzegi,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

- powiat bialski,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- powiat janowski,
- powiat puławski,
- powiat rycki,
- powiat łukowski,
- powiat lubelski,
- powiat miejski Lublin,
- powiat lubartowski,
- powiat łęczyński,
- powiat świdnicki,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- powiat krasnostawski,
- powiat chełmski,
- powiat miejski Chełm,
- powiat tomaszowski,
- powiat kraśnicki,
- powiat opolski,
- powiat parczewski,
- powiat włodawski,
- powiat radzyński,
- powiat miejski Zamość,
- powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

- powiat stalowowolski,
- powiat lubaczowski,
- gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
- część powiatu jarosławskiego niewymieniona w części I załącznika I,
- gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
- gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

- powiat leżajski,
- powiat niżański,
- powiat tarnobrzeski,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
- gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,
- część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- powiat mielecki,

w województwie małopolskim:

- gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytró, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
- gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierżoń i Stary Dzierżoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko - drezdeneckim,
- powiat żarski,
- powiat ślubicki,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnicza, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

- powiat krośnieński,
 - powiat zielonogórski
 - powiat miejski Zielona Góra,
 - powiat nowosolski,
 - powiat sulęciński,
 - powiat międzyrzecki,
 - powiat świebodziński,
 - powiat wschowski,
- w województwie dolnośląskim:
- powiat zgorzelecki,
 - część powiatu polkowickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,
 - gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,
 - gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
 - gmina Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
 - gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,
 - gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
 - powiat lubański,
 - powiat miejski Wrocław,
 - gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 - gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 - gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - powiat bolesławiecki,
 - powiat milicki,
 - powiat górowski,
 - powiat głogowski,
 - gmina Świerzawa, Wojcieszków, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
 - powiat lwówecki,
 - gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszków - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

- powiat miejski Wałbrzych,
 - gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,
- w województwie wielkopolskim:
- gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
 - gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
 - powiat międzychodzki,
 - powiat nowotomycki,
 - powiat obornicki,
 - część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim,
 - powiat miejski Poznań,
 - gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina w powiecie poznańskim,
 - powiat rawicki,
 - część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
 - gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
 - gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
 - gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec w powiecie rawskim,
 - gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,
- w województwie zachodniopomorskim:
- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
 - gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,
 - gmina Kolbaskowo w powiecie polickim,
- w województwie opolskim:
- gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
 - gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
 - część powiatu namysłowskiego niewymieniona w części I załącznika I.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok
- in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivišťa, Ruská Bystrá, Podhorod', Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Stianica,
- in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
- the whole district of Banská Bystrica, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš,
- the whole district of Trebišov.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogcardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca

Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Greliasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro,

— nella provincia di Asti, il comune di Mombaldone,

Regione Liguria:

— nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,

— nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

Regione Lazio:

— l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1",

Regione Sardegna:

— nella provincia del Sud Sardegna i comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gesturi, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

— nella provincia di Nuoro i comuni di Atzara, Austis, Bari Sardo, Bitti, Bolotana, Bortigali a ovest della strada statale 131, Cardedu, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer a ovest della strada statale 131, Meana Sardo, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Silanus, Sorgono, Teti, Tiana, Torpè, Tortoli, Ulassai, Ussassai,

— nella provincia di Oristano i comuni di Laconi, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile,

— nella provincia di Sassari i comuni di Alà dei Sardi, Anela, Benetutti, Bono, Bonorva East of SS 131, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores a sud della strada statale 128bis – strada provinciale 63, Nughedu di San Nicolò, Nule, Olbia Isola Amministrativa (Berchideddu), Oschiri a sud della E 840, Ozieri a sud della strada provinciale 63 – strada provinciale 1 – strada statale 199, Padru, Pattada, San Teodoro.

10. Repubblica ceca

Le seguenti zone soggette a restrizioni II nella Repubblica ceca:

Region of Liberec:

— in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětrichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předláneč, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

— in Blagoevgrad region:

— the whole municipality of Sandanski

- the whole municipality of Strumyani
- the whole municipality of Petrich,
- the Pazardzhik region:
 - the whole municipality of Pazardzhik,
 - the whole municipality of Panagyurishte,
 - the whole municipality of Lesichevo,
 - the whole municipality of Septemvri,
 - the whole municipality of Strelcha,
- in Plovdiv region
 - the whole municipality of Hisar,
 - the whole municipality of Suedinenie,
 - the whole municipality of Maritsa
 - the whole municipality of Rodopi,
 - the whole municipality of Plovdiv,
- in Varna region:
 - the whole municipality of Byala,
 - the whole municipality of Dolni Chiflik.

2. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

Regione Sardegna:

- nella provincia di Nuoro i comuni di Aritzo, Arzana, Baunei, Belvi, Desulo, Gavoi, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule, Talana, Tonara, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili.

3. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.
- Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

- Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,
- Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Rybno, część gminy Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Płońska położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Burkat – Skurpie – Rutkowice – Płońska – Turza Mała – Koty, część gminy Lidzbark położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,
- część gminy Grodziczno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 w powiecie nowomiejskim,
- część gminy Lubawa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 537 do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,
- gmina Dąbrówno, część gminy Grunwald położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Stębark, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Stębark do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Stębark – Łodwigowo w powiecie ostródzkim,
- gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,
- część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kutry – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,
- część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbianki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie lubuskim:

- gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie zagańskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
- powiat miejski Leszno,
- gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,
- część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- część gminy Gostyń położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie gostyńskim,
- część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

w województwie dolnośląskim:

- część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim
- gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
- część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowice - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim,
- gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,
- powiat miejski Legnica,
- część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
- powiat miejski Kielce,
- gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,
- gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim.

6. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Argeş,

- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

7. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- The whole district of Vranov and Topľou,
- In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
- In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky, Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vrbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,
- In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
- In the district Of Sabinov: Daletice,
- In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Vítaz, Župčany,
- the whole district of Medzilaborce,
- In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

- In the district of Svidník: Pstruša,
 - In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliach, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,
 - In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Mólča, Horná Mičina, Dolná Mičina, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,
 - The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.»
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2487 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di sette focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Alberta (1), Columbia Britannica (4), Ontario (2) (Canada), confermati tra il 21 novembre 2022 e il 28 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di sette focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Norfolk (1), Herefordshire (1) e Suffolk (3), in Inghilterra (Regno Unito), e Aberdeenshire (2), in Scozia (Regno Unito), confermati tra il 29 novembre 2022 e il 13 dicembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (7) In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 31 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di Colorado (1), Florida (1), Illinois (1), Iowa (7), Maryland (1), Minnesota (1), Missouri (2), Nebraska (1), South Dakota (15) e Utah (1) (Stati Uniti), confermati tra il 16 novembre 2022 e il 12 dicembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (8) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (10) Inoltre il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nella contea di Devon, in Inghilterra (Regno Unito), e nella contea di Gwynedd, in Galles (Regno Unito), confermati il 2 settembre e il 5 settembre 2022.
- (11) Il Regno Unito ha altresì presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
- (12) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più un rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame.
- (13) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- (14) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2361 della Commissione⁽⁴⁾ ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo le righe da GB-2.265 a GB-2.267, che definiscono tre zone interessate, alle voci relative al Regno Unito negli allegati V e XIV. Poiché è stato rilevato un errore per quanto riguarda la data di conferma dei relativi focolai nell'allegato V, è opportuno rettificare di conseguenza le righe relative alle zone da GB-2.265 a GB-2.267 nell'allegato V. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2361.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2361 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 312 del 5.12.2022, pag. 5).

- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Regno Unito, le righe corrispondenti alle zone da GB-2.265 a GB-2.267 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.265	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		20.11.2022	
	GB-2.266		N, P1		21.11.2022	
	GB-2.267		N, P1		22.11.2022".	

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 6 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1, sezione B, è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.153 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.154 a CA-2.160:

"CA Canada	CA-2.154	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.11.2022	
	CA-2.155		N, P1		21.11.2022	
	CA-2.156		N, P1		22.11.2022	
	CA-2.157		N, P1		23.11.2022	
	CA-2.158		N, P1		25.11.2022	
	CA-2.159		N, P1		27.11.2022	
	CA-2.160		N, P1		28.11.2022";	

ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.137 è sostituita dalla seguente:

"GB Regno Unito	GB-2.137	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		2.9.2022	8.12.2022";
-----------------------	----------	---------------------------------------------------------------	-------	--	----------	-------------

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.139 è sostituita dalla seguente:

"GB Regno Unito	GB-2.139	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.9.2022	8.12.2022";
-----------------------	----------	---------------------------------------------------------------	-------	--	----------	-------------

iv) alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.269 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da GB-2.270 a GB-2.276:

"GB Regno Unito	GB-2.270	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		27.11.2022	
	GB-2.271		N, P1		28.11.2022	
	GB-2.272		N, P1		29.11.2022	
	GB-2.273		N, P1		7.12.2022	
	GB-2.274		N, P1		8.12.2022	
	GB-2.275		N, P1		11.12.2022	
	GB-2.276		N, P1		13.12.2022";	

- v) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.349 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.350 a US-2.380:

"US Stati Uniti	US-2.350	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		16.11.2022	
	US-2.351		N, P1		21.11.2022	
	US-2.352		N, P1		22.11.2022	
	US-2.353		N, P1		22.11.2022	
	US-2.354		N, P1		23.11.2022	
	US-2.355		N, P1		23.11.2022	
	US-2.356		N, P1		25.11.2022	
	US-2.357		N, P1		25.11.2022	
	US-2.358		N, P1		25.11.2022	
	US-2.359		N, P1		25.11.2022	
	US-2.360	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		28.11.2022	
	US-2.361		N, P1		28.11.2022	
	US-2.362		N, P1		29.11.2022	
	US-2.363		N, P1		29.11.2022	
	US-2.364		N, P1		29.11.2022	
	US-2.365		N, P1		30.11.2022	
	US-2.366		N, P1		30.11.2022	
	US-2.367		N, P1		30.11.2022	
	US-2.368		N, P1		1.12.2022	
	US-2.369		N, P1		5.12.2022	
	US-2.370	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.12.2022	
	US-2.371		N, P1		5.12.2022	
	US-2.372		N, P1		7.12.2022	
	US-2.373		N, P1		7.12.2022	
	US-2.374		N, P1		8.12.2022	
	US-2.375		N, P1		9.12.2022	
	US-2.376		N, P1		12.12.2022	
	US-2.377		N, P1		12.12.2022	
	US-2.378		N, P1		12.12.2022	
	US-2.379		N, P1		12.12.2022	
US-2.380	N, P1		12.12.2022";			

b) la parte 2 è così modificata:

- i) alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.153 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.154 a CA-2.160:

"Canada	CA-2.154	British Columbia - Latitude 49.03, Longitude -122.26 The municipalities involved are: 3km PZ: Abbotsford 10km SZ: Arnold and Kilgard
	CA-2.155	Ontario - Latitude 42.99, Longitude -81.63 The municipalities involved are: 3km PZ: Wrightmans Corners, Mullifarry, Adelaide and Crathie. 10km SZ: Sable, Bornish, Springbank, Keyser, Dejong, Fernhill, Hickory Corner, Napperton, Kerwood, Strathroy and Cairngorm.
	CA-2.156	British Columbia - Latitude 49.32, Longitude -121.68 The municipalities involved are: 3km PZ: Agassiz. 10km SZ: Harrison Hot Springs, Echo Island, Ruby Creek, Laidlaw, Cheam View and Agassiz.
	CA-2.157	Alberta - Latitude 51.68, Longitude -113.81 The municipalities involved are: 3km PZ: Neapolis 10km SZ: Neapolis
	CA-2.158	British Columbia - Latitude 49.01, Longitude -122.39 The municipalities involved are: 3km PZ: Abbotsford 10km SZ: Aberdeen and Abbotsford
	CA-2.159	Ontario - Latitude 43.1, Longitude -81.59 The municipalities involved are: 3km PZ: Ailsa Craig and Nairn. 10km SZ: Sable, Bornish, Ailsa Craig, Nairn, Bowood, Springbank, Keyser, Crathie, Fernhill, Duncrief, Lobo Township, Coldstream, Poplar Hill, Hickory Corner and Wrightmans Corners
	CA-2.160	British Columbia - Latitude 49.12, Longitude -121.86 The municipalities involved are: 3km PZ: Chilliwack 10km SZ: Rosedale, Chilliwack, South Sumas, Baker Trails, Siesse Park, Popkum and Bridal Falls.";

- ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.269 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.270 a GB-2.276:

"Regno Unito	GB-2.270	near Turiff, Aberdeenshire, Scotland, GB The area contained with a circle of a radius of 3km, centred on WGS84 dec, coordinates N57.57 and W2.49
	GB-2.271	near Mileham, Breckland, Norfolk, England, GB The area contained with a circle of a radius of 3km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.73 and E0.81
	GB-2.272	near Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, England, GB The area contained with a circle of a radius of 3km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.13 and E1.28
	GB-2.273	near Banff, Aberdeenshire, Scotland, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.62 and W2.52
	GB-2.274	near Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.37 and E0.98
	GB-2.275	near Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.36 and E0.98
	GB-2.276	near Much Marcle, North Herefordshire, Herefordshire, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N51.96 and W2.58";

- iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.349 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.350 a US-2.380:

"Stati Uniti	US-2.350	State of Florida-Seminole 02 Seminole County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 81.2344890°W 28.7237894°N)
	US-2.351	State of South Dakota-Edmunds 05 Edmunds County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.0011969°W 45.4651880°N)

US-2.352	State of Missouri - Webster 01 Webster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6908792°W 37.1991767°N)
US-2.353	State of South Dakota-Beadle 06 Beadle County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.2049754°W 44.6550632°N)
US-2.354	State of Minnesota - Todd 08 Todd County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7038327°W 45.9752495°N)
US-2.355	State of South Dakota-Faulk 02 Faulk County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.0490372°W 45.2130104°N)
US-2.356	State of Nebraska - Dixon 02 Dixon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.8388496°W 42.3800816°N)
US-2.357	State of South Dakota - Beadle 07 Beadle County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.1435771°W 44.5768659°N)
US-2.358	State of South Dakota - Beadle 08 Beadle County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.9602797°W 44.7087578°N)
US-2.359	State of South Dakota - Spink 05 Spink County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.0528429°W 44.8284039°N)
US-2.360	State of Missouri - Webster 02 Webster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6839607°W 37.1974064°N)
US-2.361	State of Utah - Iron 01 Iron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 113.7696852°W 37.8834630°N)

US-2.362	State of Maryland - Washington 01 Washington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 77.7342371°W 39.7938581°N)
US-2.363	State of South Dakota - Hanson 03 Hanson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8822947°W 43.7635044°N)
US-2.364	State of South Dakota - Spink 06 Spink County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.2900442°W 44.8883074°N)
US-2.365	State of Illinois - Grundy 01 Grundy County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.5175523°W 41.4350778°N)
US-2.366	State of South Dakota - Charles Mix 05 Charles Mix County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.6484723°W 43.2816733°N).
US-2.367	State of South Dakota - Hamlin 03 Hamlin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.9547919°W 44.8050121°N)
US-2.368	State of South Dakota - Lake 02 Lake County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.0904603°W 43.9606440° N).
US-2.369	State of Iowa - Buena Vista 05 Buena Vista County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9970526°W 42.8230130°N)
US-2.370	State of South Dakota - Charles Mix 06 Charles Mix County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.4674689°W 43.3093378°N).
US-2.371	State of South Dakota - Clark 07 Lake County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.9110878°W 44.8586565°N).

US-2.372	State of Iowa - Cherokee 02 Cherokee County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4186501°W 42.7255481°N).
US-2.373	State of Iowa - Sac 02 Sac County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3168157°W 42.5598100°N).
US-2.374	State of South Dakota - Hamlin 04 Hamlin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.8990933°W 44.7313639°N).
US-2.375	State of Colorado - Prowers 01 Prowers County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 102.6575442°W 38.3220891°N).
US-2.376	State of Iowa - Buena Vista 06 Buena Vista County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.2854496°W 42.8532952°N).
US-2.377	State of Iowa - Cherokee 03 Cherokee County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4064019°W 42.8767556°N).
US-2.378	State of Iowa - Ida 01 Ida County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3998775°W 42.5065514°N).
US-2.379	State of Iowa - Sac 03 Sac County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.2786538°W 42.6225787°N).
US-2.380	State of South Dakota - Hanson 04 Hanson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8451306°W 43.6727866°N)";

2) nell'allegato XIV, la parte 1, sezione B, è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.153 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.154 a CA-2.160:

"CA Canada	CA-2.154	POU, RAT	N, P1		21.11.2022	
		GBM	P1		21.11.2022	
	CA-2.155	POU, RAT	N, P1		21.11.2022	
		GBM	P1		21.11.2022	
	CA-2.156	POU, RAT	N, P1		22.11.2022	
		GBM	P1		22.11.2022	
	CA-2.157	POU, RAT	N, P1		23.11.2022	
		GBM	P1		23.11.2022	
	CA-2.158	POU, RAT	N, P1		25.11.2022	
		GBM	P1		25.11.2022	
	CA-2.159	POU, RAT	N, P1		27.11.2022	
		GBM	P1		27.11.2022	
	CA-2.160	POU, RAT	N, P1		28.11.2022	
		GBM	P1		28.11.2022";	

ii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.137 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.137	POU, RAT	N, P1		2.9.2022	8.12.2022
		GBM	P1		2.9.2022	8.12.2022";

iii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.139 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.139	POU, RAT	N, P1		5.9.2022	8.12.2022
		GBM	P1		5.9.2022	8.12.2022";

iv) alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.269 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da GB-2.270 a GB-2.276:

"GB Regno Unito	GB-2.270	POU, RAT	N, P1		27.11.2022	
		GBM	P1		27.11.2022	
	GB-2.271	POU, RAT	N, P1		28.11.2022	
		GBM	P1		28.11.2022	
	GB-2.272	POU, RAT	N, P1		29.11.2022	
		GBM	P1		29.11.2022	

GB-2.273	POU, RAT	N, P1		7.12.2022	
	GBM	P1		7.12.2022	
GB-2.274	POU, RAT	N, P1		8.12.2022	
	GBM	P1		8.12.2022	
GB-2.275	POU, RAT	N, P1		11.12.2022	
	GBM	P1		11.12.2022	
GB-2.276	POU, RAT	N, P1		13.12.2022	
	GBM	P1		13.12.2022";	

- v) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.349 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.350 a US-2.380:

"US Stati Uniti	US-2.350	POU, RAT	N, P1		16.11.2022	
		GBM	P1		16.11.2022	
	US-2.351	POU, RAT	N, P1		21.11.2022	
		GBM	P1		21.11.2022	
	US-2.352	POU, RAT	N, P1		22.11.2022	
		GBM	P1		22.11.2022	
	US-2.353	POU, RAT	N, P1		22.11.2022	
		GBM	P1		22.11.2022	
	US-2.354	POU, RAT	N, P1		23.11.2022	
		GBM	P1		23.11.2022	
	US-2.355	POU, RAT	N, P1		23.11.2022	
		GBM	P1		23.11.2022	
	US-2.356	POU, RAT	N, P1		25.11.2022	
		GBM	P1		25.11.2022	
	US-2.357	POU, RAT	N, P1		25.11.2022	
		GBM	P1		25.11.2022	
	US-2.358	POU, RAT	N, P1		25.11.2022	
		GBM	P1		25.11.2022	
	US-2.359	POU, RAT	N, P1		25.11.2022	
		GBM	P1		25.11.2022	
	US-2.360	POU, RAT	N, P1		28.11.2022	
		GBM	P1		28.11.2022	
	US-2.361	POU, RAT	N, P1		28.11.2022	
		GBM	P1		28.11.2022	
US-2.362	POU, RAT	N, P1		29.11.2022		
	GBM	P1		29.11.2022		

US-2.363	POU, RAT	N, P1		29.11.2022	
	GBM	P1		29.11.2022	
US-2.364	POU, RAT	N, P1		29.11.2022	
	GBM	P1		29.11.2022	
US-2.365	POU, RAT	N, P1		30.11.2022	
	GBM	P1		30.11.2022	
US-2.366	POU, RAT	N, P1		30.11.2022	
	GBM	P1		30.11.2022	
US-2.367	POU, RAT	N, P1		30.11.2022	
	GBM	P1		30.11.2022	
US-2.368	POU, RAT	N, P1		1.12.2022	
	GBM	P1		1.12.2022	
US-2.369	POU, RAT	N, P1		5.12.2022	
	GBM	P1		5.12.2022	
US-2.370	POU, RAT	N, P1		5.12.2022	
	GBM	P1		5.12.2022	
US-2.371	POU, RAT	N, P1		5.12.2022	
	GBM	P1		5.12.2022	
US-2.372	POU, RAT	N, P1		7.12.2022	
	GBM	P1		7.12.2022	
US-2.373	POU, RAT	N, P1		7.12.2022	
	GBM	P1		7.12.2022	
US-2.374	POU, RAT	N, P1		8.12.2022	
	GBM	P1		8.12.2022	
US-2.375	POU, RAT	N, P1		9.12.2022	
	GBM	P1		9.12.2022	
US-2.376	POU, RAT	N, P1		12.12.2022	
	GBM	P1		12.12.2022	
US-2.377	POU, RAT	N, P1		12.12.2022	
	GBM	P1		12.12.2022	
US-2.378	POU, RAT	N, P1		12.12.2022	
	GBM	P1		12.12.2022	
US-2.379	POU, RAT	N, P1		12.12.2022	
	GBM	P1		12.12.2022	
US-2.380	POU, RAT	N, P1		12.12.2022	
	GBM	P1		12.12.2022".	

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/2488 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») è stato concluso dall'Unione con decisione 92/580/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
- (2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l'accordo per periodi successivi ogni volta non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l'accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. L'accordo è stato prorogato da ultimo il 30 novembre 2021 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2023.
- (3) L'articolo 41 dell'accordo stabilisce che i governi di tutti gli Stati possono aderire all'accordo alle condizioni stabilite dal consiglio internazionale dello zucchero.
- (4) L'adesione di un nuovo membro all'accordo in seguito all'entrata in vigore dell'accordo richiede l'attribuzione dei voti del nuovo membro in sede di consiglio internazionale dello zucchero nonché l'adeguamento dei voti dei membri esistenti, conformemente all'articolo 25 dell'accordo.
- (5) Il 16 febbraio 2021 il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il consiglio internazionale dello zucchero fisserà, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio mediante scambio di lettere, le condizioni per l'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo.
- (6) Il Regno dell'Arabia Saudita è un attore di primo piano nel settore dello zucchero a livello mondiale e un importante partner commerciale dell'Unione nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui lo zucchero. È nell'interesse dell'Unione approvare l'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo conformemente all'articolo 25 dell'accordo.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio internazionale dello zucchero, in merito all'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale dello zucchero del 1992,

⁽¹⁾ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dello zucchero in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del consiglio internazionale dello zucchero mediante scambio di lettere, è quella di approvare l'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e di garantire che il numero di voti da attribuire al Regno dell'Arabia Saudita sia calcolato a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (UE) 2022/2489 DEL CONSIGLIO**del 25 novembre 2022****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 42ª riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 82/72/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, l'Unione ha concluso la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ⁽²⁾ («convenzione di Berna»), che è entrata in vigore il 1º settembre 1982.
- (2) A norma dell'articolo 17 della convenzione di Berna, il comitato permanente istituito dalla convenzione di Berna («comitato permanente») può adottare decisioni per modificare gli allegati della convenzione di Berna.
- (3) Nella 42ª riunione, che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, il comitato permanente è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato II e dell'allegato III della convenzione di Berna.
- (4) A norma all'articolo 13, paragrafo 6, della convenzione di Berna, il comitato permanente ha stabilito il proprio regolamento interno («regolamento interno») e, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso, può modificare il regolamento interno.
- (5) Nella 42ª riunione, il comitato permanente è altresì chiamato ad adottare modifiche del regolamento interno.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato permanente, poiché entrambe le decisioni vincoleranno l'Unione.
- (7) La Svizzera ha presentato una proposta volta a spostare il lupo (*Canis lupus*) dall'allegato II della convenzione di Berna, («specie di fauna rigorosamente protette»), all'allegato III («specie di fauna protette»).
- (8) Sulla base dei dati attuali, la riduzione del livello di protezione di tutte le popolazioni di lupo non è giustificata da un punto di vista scientifico e di conservazione. Lo stato di conservazione della specie rimane eterogeneo nel continente e risulta soddisfacente solo in 18 delle 39 aree nazionali delle regioni biogeografiche dell'Unione. Lo confermano le più recenti informazioni scientifiche disponibili sullo stato di conservazione della specie, che derivano dalle relazioni ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e della risoluzione n. 8 (2012) della convenzione di Berna. Anche le continue minacce per la specie, comprese quelle emergenti come le recinzioni alle frontiere e l'ibridazione lupo-cane, rendono necessario mantenere un livello di protezione rigorosa.
- (9) L'Unione dovrebbe pertanto opporsi alla proposta della Svizzera.

⁽¹⁾ Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3.

⁽³⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- (10) Il segretariato della convenzione di Berna, in collaborazione con l'Ufficio di presidenza del comitato permanente, ha proposto varie modifiche del regolamento interno, in particolare per adeguare i metodi e le procedure di lavoro della convenzione di Berna ai nuovi metodi e strumenti di lavoro virtuali.
- (11) Le modifiche proposte al regolamento interno corrispondono a pratiche già applicate in altri accordi ambientali multilaterali o a pratiche già consuete nell'ambito della convenzione di Berna e ampiamente accettate.
- (12) L'Unione dovrebbe pertanto appoggiare le proposte di modifica del regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, nella 42ª riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»), è:

- a) contraria alla proposta volta a spostare il lupo (*Canis lupus*) dall'allegato II («specie di fauna rigorosamente protette»), all'allegato III, («specie di fauna protette») della convenzione di Berna; e
- b) favorevole alle proposte di modifica del regolamento interno del comitato permanente contenute nel documento TPVS/Inf (2022)29: «proposte di modifica del regolamento interno del comitato permanente» del segretariato della convenzione di Berna.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della 42ª riunione del comitato permanente, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1, lettera b), durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

DECISIONE (UE) 2022/2490 DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 2022****che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati per un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207 e l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando:

- (1) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, («accordo»),
- (2) L'accordo è destinato a sostituire l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altro ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») sono autorizzati per un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra («accordo»).
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è a capo della squadra di negoziato dell'Unione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Europa orientale e Asia centrale» del Consiglio.

I negoziati in merito alle parti commerciali dell'accordo sono condotti in consultazione con il comitato della politica commerciale.

⁽¹⁾ GU L 350 del 29.12.2009, pag. 3.

Articolo 4

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
V. RAKUŠAN

**DECISIONE (UE) 2022/2491 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
dell'8 dicembre 2022**

che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, che rientrano nelle competenze degli Stati membri

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando:

- (1) La Commissione europea dovrebbe essere autorizzata a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Repubblica del Tagikistan, dall'altra, che rientrano nelle competenze degli Stati membri.
- (2) L'accordo è destinato a sostituire l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altro ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I rappresentanti dei governi degli Stati membri autorizzano la Commissione a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo globale tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, che rientrano nelle competenze degli Stati membri.
2. I negoziati sono condotti, se del caso, sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio figuranti nell'addendum della decisione (UE) 2022/2490 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 2

L'articolo 1 lascia impregiudicate le decisioni future degli Stati membri relative alla designazione dei loro rappresentanti nei settori che rientrano nelle competenze degli Stati membri.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di gruppo «Europa orientale e Asia centrale» del Consiglio e, per le parti commerciali dell'accordo, in sede di comitato della politica commerciale.

⁽¹⁾ GU L 350 del 29.12.2009, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/2490 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati per un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra (cfr. pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per i rappresentanti dei governi degli Stati membri

Il presidente
V. RAKUŠAN

DECISIONE (UE) 2022/2492 DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2022****relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 con la Repubblica federativa del Brasile sulla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (2) I negoziati con la Repubblica federativa del Brasile si sono conclusi positivamente e il 14 settembre 2022 è stato siglato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («accordo»).
- (3) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, con riserva della sua conclusione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA

DECISIONE (UE) 2022/2493 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2022
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

vista la proposta della Repubblica di Estonia,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del sig. Juhan PARTS scade il 31 dicembre 2022.
- (2) È pertanto opportuno nominare un membro della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Keit PENTUS-ROSIMANNUS è nominata membro della Corte dei conti per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK

⁽¹⁾ Parere del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

DECISIONE (UE) 2022/2494 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2022****sull'approvazione della richiesta presentata dalla Lituania per la revisione dei suoi obiettivi prestazionali per il terzo periodo di riferimento***[notificata con il numero C(2022) 8985]***(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

- (1) Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, deve essere istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea («ANS»), che comprenda piani nazionali di miglioramento delle prestazioni nei quali siano definiti obiettivi prestazionali vincolanti, coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento in questione. Le regole dettagliate relative a tali piani di miglioramento delle prestazioni sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione valuta la conformità degli obiettivi prestazionali stabiliti dagli Stati membri ai corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.
- (2) Il 13 aprile 2022 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2022/769 ⁽³⁾, nella quale ha concluso che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento («RP3») presentato dalla Repubblica di Lituania («Lituania») erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Sulla base della decisione (UE) 2022/769, la Lituania ha formalmente adottato il suo piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP3 in conformità dell'articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
- (3) Il 26 agosto 2022, la Lituania ha presentato alla Commissione una richiesta di revisione dei suoi obiettivi prestazionali di capacità ed efficienza economica di rotta per gli anni solari 2022, 2023 e 2024, sulla scorta dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2022/769 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lituania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento (GU L 139 del 18.5.2022, pag. 116).

- (4) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha verificato che la richiesta di revisione presentata dalla Lituania sia necessaria e proporzionata alla luce delle motivazioni fornite, e ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, utilizzando i criteri di valutazione di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
- (5) L'organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente la sua consulenza sulla valutazione della richiesta di revisione presentata dalla Lituania.

MOTIVI PER LA REVISIONE DEGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI

- (6) La Lituania ritiene che la richiesta di revisione dei suoi obiettivi prestazionali per l'RP3 sia giustificata dal verificarsi di circostanze imprevedibili derivanti dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022.
- (7) La Lituania ritiene che le stime iniziali sulla cui base sono stati fissati i suoi obiettivi prestazionali non siano più valide a causa della significativa riduzione del numero di sorvoli nello spazio aereo del paese, conseguenza della guerra della Russia contro l'Ucraina, delle conseguenti sanzioni imposte dall'Unione e delle contromisure adottate dalla Russia. La Lituania specifica che sia i movimenti di volo nel suo spazio aereo operati secondo le regole del volo strumentale («IFR») sia il numero di unità di servizio di rotta registrate per tali voli sono destinati a diminuire significativamente rispetto alle stime di traffico stabilite nel piano di miglioramento delle prestazioni.
- (8) I movimenti IFR previsti nella richiesta di revisione da parte della Lituania per la sua zona tariffaria di rotta per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, confrontati alle cifre incluse nel piano di miglioramento delle prestazioni, sono presentati nella tabella seguente:

Lituania	2022	2023	2024
Movimenti IFR all'anno			
<i>Previsioni di traffico stabilite nel piano di miglioramento delle prestazioni, espresse in migliaia di movimenti IFR</i>	220	255	291
Previsioni di traffico aggiornate , espresse in migliaia di movimenti IFR	186	213	217
Differenza	- 15,5 %	- 16,5 %	- 25,4 %

- (9) Le unità di servizio previste dalla Lituania per la sua zona tariffaria di rotta per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, confrontate alle cifre incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, sono presentate nella tabella seguente:

Lituania	2022	2023	2024
Unità di servizio di rotta all'anno			
<i>Previsioni di traffico stabilite nel piano di miglioramento delle prestazioni, espresse in migliaia di unità di servizio</i>	506	611	673
Previsioni di traffico aggiornate , espresse in migliaia di unità di servizio di rotta	372	416	435
Differenza	- 26,4 %	- 32,0 %	- 35,4 %

- (10) La Commissione osserva che, nella sua richiesta di revisione, la Lituania ha utilizzato previsioni di traffico locale per i movimenti IFR e le unità di servizio superiori alle previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022. Le proiezioni sul traffico locale della Lituania sono più ottimistiche rispetto a quelle del servizio Statfor. La Lituania spiega che la differenza è dovuta all'utilizzo di dati più recenti sull'evoluzione del traffico, secondo i quali la tendenza alle forti perdite di traffico registrata a marzo e aprile 2022 è stata in parte invertita nei mesi successivi.
- (11) Rispetto al piano di miglioramento delle prestazioni, le riduzioni annuali del numero di unità di servizio per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 rientrano nell'intervallo approssimativo tra -26 % e -35 %. Tuttavia non si prevede che il numero di movimenti di volo nello spazio aereo lituano operati in IFR diminuisca allo stesso ritmo delle unità di servizio di rotta. Questa discrepanza è dovuta alla significativa riduzione di sorvoli, che in media generano un numero proporzionalmente più elevato di unità di servizio di rotta rispetto ai voli in atterraggio e in partenza dagli aeroporti della Lituania. La Commissione osserva quindi che il carico di lavoro del fornitore di servizi di navigazione aerea («ANSP»), che dipende dai movimenti di volo controllati, non dovrebbe diminuire in correlazione con la riduzione dei profitti derivante dal minor numero di unità di servizio di rotta.
- (12) La Lituania spiega che la carenza a livello di entrate derivanti dalle tariffe di navigazione aerea causata dai livelli di traffico più bassi, unita all'inflazione elevata e alla pressione del mercato del lavoro sui salari, incide pesantemente sulla capacità dell'ANSP di far fronte agli obblighi finanziari futuri e di realizzare gli investimenti previsti. La Lituania afferma quindi che la revisione degli obiettivi prestazionali è essenziale per garantire la solidità finanziaria dell'ANSP e le risorse adeguate all'autorità di vigilanza nazionale, finanziata tramite le entrate delle tariffe ANS.
- (13) La Commissione riconosce che le stime iniziali alla base del piano di miglioramento delle prestazioni della Lituania non sono più valide a causa della significativa riduzione del traffico aereo derivante dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. Inoltre la Commissione concorda sul fatto che la revisione degli obiettivi prestazionali sia necessaria e proporzionata per garantire la sostenibilità operativa e finanziaria dell'ANSP e per porre rimedio alla carenza di liquidità cui fa fronte in conseguenza del mutamento delle circostanze.
- (14) La Commissione ritiene pertanto che la richiesta di revisione presentata dalla Lituania soddisfi le condizioni per la revisione degli obiettivi prestazionali locali di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI RIVISTI

Obiettivi prestazionali di capacità

- (15) La Lituania richiede una revisione dei suoi obiettivi di capacità di rotta per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 in risposta al mutamento delle circostanze delineato ai considerando da (6) a (13), in particolare al numero ridotto di movimenti IFR previsti per tali anni civili e al relativo impatto sulla fornitura di capacità.
- (16) La tabella seguente presenta gli obiettivi prestazionali di capacità di rotta per l'RP3 della Lituania, come inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni, e gli obiettivi prestazionali rivisti proposti dalla Lituania nella sua richiesta di revisione. La tabella illustra anche i valori di riferimento corrispondenti del piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021, momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3 che sono stati utilizzati dalla Commissione per valutare la coerenza degli obiettivi di capacità locali con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, sulla base dell'allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Lituania	2022	2023	2024
Obiettivi di capacità di rotta inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni, espressi in minuti di ritardo nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») per volo	0,03	0,03	0,03
Obiettivi di capacità di rotta rivisti , espressi in minuti di ritardo ATFM per volo	0,02	0,02	0,02
Valori di riferimento	0,03	0,03	0,03

- (17) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità rivisti proposti dalla Lituania sono inferiori, e quindi più ambiziosi, rispetto ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni civili.
- (18) Essa rileva inoltre che la Lituania ha adeguato le misure stabilite nel piano di miglioramento delle prestazioni per il conseguimento degli obiettivi di capacità di rotta locali al fine di tenere conto del mutamento delle circostanze.
- (19) Pertanto, alla luce dei considerando (16), (17) e (18), gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Lituania nella sua richiesta di revisione devono essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

Obiettivi prestazionali di efficienza economica

- (20) La Lituania richiede una revisione dei suoi obiettivi di efficienza economica di rotta per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 in risposta al mutamento delle circostanze delineato ai considerando da (6) a (13), in particolare alla riduzione prevista delle unità di servizio per tali anni civili e al suo impatto sui profitti e sulla solidità finanziaria dell'ANSP.
- (21) La tabella seguente illustra gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta per l'RP3 per la zona tariffaria della Lituania inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni, e gli obiettivi prestazionali rivisti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 proposti dalla Lituania nella sua richiesta di revisione. I valori di riferimento del 2014 e del 2019 e gli obiettivi prestazionali per il 2020 e il 2021 rimangono invariati.

Zona tariffaria di rotta della Lituania	2022	2023	2024
Obiettivi di efficienza economica di rotta inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)	44,40 EUR	41,02 EUR	37,52 EUR
Obiettivi di efficienza economica di rotta rivisti, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)	48,87 EUR	46,90 EUR	45,96 EUR

- (22) La Commissione osserva che la revisione proposta dalla Lituania dei suoi obiettivi di efficienza economica a livello locale per il 2022, 2023 e 2024 comporta, rispetto al piano di miglioramento delle prestazioni, un costo unitario determinato («DUC») complessivo superiore del 16,0 % per questi tre anni civili e dell'11,1 % per l'RP3 nel suo complesso. Tali aumenti del DUC sono interamente dovuti al significativo deterioramento della previsione delle unità di servizio di cui al considerando (9), conseguenza della guerra della Russia contro l'Ucraina.
- (23) Il minor numero di unità di servizio previste per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 è in parte compensato dalla Lituania grazie alla riduzione dei costi determinati. La Commissione osserva che la Lituania propone di rivedere al ribasso i costi determinati in termini reali ai prezzi del 2017 per ciascuno di questi anni, come indicato nella tabella seguente:

Zona tariffaria di rotta della Lituania	2022	2023	2024
Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni)	22,5 milioni EUR	25,1 milione EUR	25,3 milioni EUR
Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017	18,2 milioni EUR	19,5 milioni EUR	20,0 milioni EUR
Differenza	- 19,0 %	- 22,2 %	- 20,8 %

- (24) La richiesta di revisione comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Lituania per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, come indicato nella tabella seguente:

Zona tariffaria di rotta della Lituania	2022	2023	2024
<i>Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni)</i>	112,4 (2,8 %)	115,4 (2,7 %)	117,8 (2,1 %)
Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi	130,6 (17,9 %)	141,7 (8,5 %)	146,0 (3,0 %)

- (25) La tabella seguente mostra i costi determinati in termini nominali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024:

Zona tariffaria di rotta della Lituania	2022	2023	2024
<i>Costi determinati iniziali in termini nominali (inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni)</i>	24,5 milioni EUR	27,9 milioni EUR	28,6 milioni EUR
Costi determinati rivisti in termini nominali	21,9 milioni EUR	24,9 milioni EUR	26,1 milione EUR
Differenza	- 10,4%	- 10,9 %	- 8,9 %

- (26) La Commissione osserva che la Lituania ha rivisto al ribasso i costi nominali determinati per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, nonostante la revisione al rialzo delle previsioni di inflazione. La Commissione osserva che le misure di contenimento dei costi messe in atto dalla Lituania non solo neutralizzano l'effetto della previsione di un'inflazione più elevata sulla base dei costi, ma comportano anche una significativa ulteriore riduzione dei costi determinati addebitati agli utenti dello spazio aereo.
- (27) La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi di efficienza economica rivisti proposti dalla Lituania sulla base dell'allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
- (28) Per quanto riguarda il criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che la tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +5,1 % nell'RP3, è peggiore rispetto alla tendenza a livello dell'Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo.
- (29) Per quanto riguarda l'allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell'RP3, pari a +0,2 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell'Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.
- (30) Come indicato ai considerando (8) e (9), la Commissione ricorda che i cambiamenti del flusso di traffico causati dalla guerra della Russia contro l'Ucraina hanno determinato un grave deterioramento delle prospettive di traffico della Lituania per l'RP3, che si riflette in un numero sostanzialmente ridotto di unità di servizio previste per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. Ai fini dei criteri di valutazione analizzati ai considerando (28) e (29), è quindi necessario e opportuno esaminare l'ipotesi che la Lituania, in assenza della grave riduzione del traffico per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 dovuta alle mutate circostanze, rispetterebbe le tendenze di efficienza economica a livello dell'Unione.
- (31) A tal fine, la Commissione ha ricalcolato l'andamento del DUC della Lituania nell'RP3 e l'andamento del DUC a lungo termine della Lituania nell'RP2 e nell'RP3, utilizzando le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol (Statfor) dell'ottobre 2021. Da tale ricalcolo è risultata una tendenza del DUC rettificata per la Lituania di -7,9 % rispetto all'RP3 e una tendenza del DUC di rotta rettificata a lungo termine per la Lituania di -5,5 % rispetto all'RP2 e all'RP3. Entrambe le tendenze rettificate sono significativamente inferiori alle corrispondenti tendenze del DUC a livello dell'Unione, rispettivamente +1,0 % e -1,3 %. Pertanto, in assenza di cambiamenti del flusso di traffico causati dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, la Lituania soddisfa i criteri di valutazione di cui ai considerando (28) e (29).

- (32) Per quanto riguarda l'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 37,64 EUR per il DUC a livello della zona tariffaria della Lituania (espresso in prezzi del 2017) è superiore del 46,4 % rispetto al valore di riferimento medio di 25,71 EUR (espresso in prezzi del 2017) del gruppo di riferimento pertinente.
- (33) La Commissione riconosce che gli obiettivi di efficienza economica rivisti per la zona tariffaria della Lituania sono più elevati rispetto agli obiettivi iniziali inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni adottato nel 2022. Tuttavia tale peggioramento è interamente dovuto alle stime di traffico significativamente inferiori. Se si esclude l'impatto negativo dei cambiamenti del flusso di traffico derivanti dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, è chiaro che la Lituania rispetta sia la tendenza del DUC a livello dell'Unione sia la tendenza del DUC a lungo termine a livello di Unione. A prescindere dalla differenza tra il valore di riferimento della Lituania e la media del gruppo di riferimento di cui al considerando (32), la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per considerare gli obiettivi di efficienza economica rivisti della Lituania coerenti con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell'Unione per l'RP3.
- (34) Inoltre, alla luce di quanto esposto ai considerando da (23) a (26), la Commissione osserva che la Lituania ha adottato misure di contenimento dei costi per mitigare tali circostanze eccezionali, riducendo considerevolmente i suoi costi determinati, in termini sia reali sia nominali, per il resto dell'RP3. Le misure correlate presentate nella richiesta di revisione della Lituania includono il rinvio delle assunzioni per alcune posizioni vacanti e una riduzione del numero previsto di controllori del traffico aereo operativi per il resto dell'RP3. La Commissione ritiene che tali misure di contenimento dei costi siano, nel complesso, commisurate alla riduzione dei movimenti IFR prevista per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, come indicato al considerando (8).
- (35) È pertanto opportuno, alla luce di quanto esposto ai considerando da (20) a (34), ritenere gli obiettivi di capacità di rotta rivisti proposti dalla Lituania nella sua richiesta di revisione coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

CONCLUSIONI

- (36) Alla luce dei considerando da (6) a (35) è pertanto opportuno autorizzare la Lituania a rivedere i suoi obiettivi prestazionali di capacità e di efficienza economica per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, conformemente alla richiesta di revisione presentata il 26 agosto 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta di revisione presentata dalla Lituania il 26 agosto 2022, in relazione ai suoi obiettivi prestazionali per il terzo periodo di riferimento nei settori essenziali di prestazione della capacità e dell'efficienza dei costi, è approvata.

La Lituania è autorizzata ad adottare un piano di miglioramento delle prestazioni rivisto che includa gli obiettivi prestazionali proposti, elencati nell'allegato, che sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022

Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nella domanda presentata dalla Lituania per la revisione dei suoi obiettivi prestazionali per il terzo periodo di riferimento risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ**Ritardo ATFM di rotta in minuti per volo**

Lituania	2022	2023	2024
Obiettivi rivisti di capacità di rotta , espressi in minuti di ritardo ATFM per volo	0,02	0,02	0,02

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA**Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta**

Zona tariffaria di rotta della Lituania	2022	2023	2024
Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta , espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)	48,87 EUR	46,90 EUR	45,96 EUR

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219 I del 21 giugno 2021)

Pagina 84, allegato, riga 125, colonna «Informazioni identificative»:

anziché: «Data di nascita: 09.05.1958»,

leggasi: «Data di nascita: 09.03.1958».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219I del 21 giugno 2021)

Pagina 20, voce 125, colonna «Informazioni identificative»:

anziché: «Data di nascita: 9.5.1958»

leggasi: «Data di nascita: 9.3.1958».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT